SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149º — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 gennaio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. **251.**

Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 luglio 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 novembre 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, del lavoro e della previdenza sociale, della solidarietà sociale, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per i diritti e le pari opportunità;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce le norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o ad apolidi, di seguito denominati: «stranieri», della qualifica di rifugiato o di protezione sussidiaria, nonché norme sul contenuto degli *status* riconosciuti.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) «protezione internazionale»: lo *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui alle lettere *f)* e *h)*;

b) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo *status* dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;

c) «Carta delle Nazioni Unite»: Statuto delle Nazioni Unite, firmato a S. Francisco il 26 giugno 1945 e ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 848;

d) «Convenzione sui diritti dell'Uomo»: la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848;

e) «rifugiato»: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10;

f) «*status* di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato;

g) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;

h) «*status* di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria;

i) «domanda di protezione internazionale»: una domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dal decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dal relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, diretta ad ottenere lo *status* di rifugiato o lo *status* di protezione sussidiaria;

l) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare, già costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, del beneficiario dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria, i quali si trovano nel territorio nazionale, in connessione alla domanda di protezione internazionale:

a) il coniuge del beneficiario dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria;

b) i figli minori del beneficiario dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria, a condizione che siano non sposati ed a suo carico. I figli minori naturali, adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli legittimi;

m) «minore non accompagnato»: lo straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;

n) «Paese di origine»: il Paese o i Paesi di cui il richiedente è cittadino o, per un apolide, il Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

Capo II

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Art. 3.

Esame dei fatti e delle circostanze

1. Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. L'esame è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda.

2. Gli elementi di cui al comma 1 che il richiedente è tenuto a produrre comprendono le dichiarazioni e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, condizione sociale, anche dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio, nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.

3. L'esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e relative modalità di applicazione;

b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;

c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese;

e) dell'eventualità che, in considerazione della documentazione prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o, comunque, sulla base di altre circostanze, si possa presumere che il richiedente potrebbe far ricorso alla protezione di un altro Paese, di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

4. Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.

5. Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;

d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;

e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

Art. 4.

Bisogno di protezione internazionale sorto dopo aver lasciato il Paese d'origine

1. La domanda di protezione internazionale può essere motivata da avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo Paese di origine ovvero da attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal Paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel Paese d'origine.

Art. 5.

Responsabili della persecuzione o del danno grave

1. Ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave sono:

a) lo Stato;

b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;

c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere *a)* e *b)*, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

Art. 6.

Soggetti che offrono protezione

1. Ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, è valutata la possibilità di protezione da parte:

a) dello Stato;

b) dei partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio.

2. La protezione di cui al comma 1 consiste nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure.

3. Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlla uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisce protezione, ai sensi del comma 2, si tiene conto degli eventuali orientamenti contenuti negli atti emanati dal Consiglio dell'Unione europea e, ove ritenuto opportuno, delle valutazioni di altre competenti organizzazioni internazionali e in particolare dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Capo III

STATUS DI RIFUGIATO

Art. 7.

Atti di persecuzione

1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello *status* di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:

a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;

b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera *a)*.

2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;

e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;

f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Art. 8.

Motivi di persecuzione

1. Al fine del riconoscimento dello *status* di rifugiato, gli atti di persecuzione di cui all'articolo 7 devono essere riconducibili ai motivi, di seguito definiti:

a) «razza»: si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;

b) «religione»: include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;

c) «nazionalità»: non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;

d) «particolare gruppo sociale»: è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana;

e) «opinione politica»: si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.

Art. 9.

Cessazione

1. Uno straniero cessa di essere rifugiato quando:

a) si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;

b) avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata;

c) abbia acquistato la cittadinanza italiana ovvero altra cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquistato la cittadinanza;

d) si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato;

e) non possa più rinunciare alla protezione del Paese di cui ha la cittadinanza, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello *status* di rifugiato;

f) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel Paese nel quale aveva la dimora abituale, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

2. Per l'applicazione delle lettere *e)* ed *f)* del comma 1, il cambiamento delle circostanze deve avere una natura non temporanea e tale da eliminare il fondato timore di persecuzioni e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.

3. La cessazione è dichiarata sulla base di una valutazione individuale della situazione personale dello straniero.

Art. 10.

Esclusione

1. Lo straniero è escluso dallo *status* di rifugiato se rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 1 D della Convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Quando tale protezione o assistenza cessa per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali stranieri sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, essi hanno pieno accesso alle forme di protezione previste dal presente decreto.

2. Lo straniero è altresì escluso dallo *status* di rifugiato ove sussistono fondati motivi per ritenere:

a) che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

b) che abbia commesso al di fuori del territorio italiano, prima del rilascio del permesso di soggiorno in qualità di rifugiato, un reato grave ovvero che abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano essere classificati quali reati gravi. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana per il reato non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;

c) che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite.

3. Il comma 2 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso previsti.

Art. 11.

Riconoscimento dello status *di rifugiato*

1. La domanda di protezione internazionale ha come esito il riconoscimento dello *status* di rifugiato quando la relativa domanda è valutata positivamente in relazione a quanto stabilito negli articoli 3, 4, 5 e 6, in presenza dei presupposti di cui agli articoli 7 e 8, salvo che non sussistano le cause di cessazione e di esclusione di cui agli articoli 9 e 10.

Art. 12.

Diniego dello status *di rifugiato*

1. Sulla base di una valutazione individuale, lo *status* di rifugiato non è riconosciuto quando:

a) in conformità a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6 non sussistono i presupposti di cui agli articoli 7 e 8 ovvero sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 10;

b) sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato;

c) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale.

Art. 13.

Revoca dello status *di rifugiato*

1. Fatto salvo l'obbligo del rifugiato di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, la revoca dello *status* di

rifugiato di uno straniero è adottata su base individuale, qualora, successivamente al riconoscimento dello *status* di rifugiato, è accertato che:

a) sussistono le condizioni di cui all'articolo 12;

b) il riconoscimento dello *status* di rifugiato è stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti.

Capo IV

PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Art. 14.

Danno grave

1. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:

a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;

b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Art. 15.

Cessazione

1. La cessazione dello *status* di protezione sussidiaria è dichiarata su base individuale quando le circostanze che hanno indotto al riconoscimento sono venute meno o sono mutate in misura tale che la protezione non è più necessaria.

2. Per produrre gli effetti di cui al comma 1, è necessario che le mutate circostanze abbiano natura così significativa e non temporanea che la persona ammessa al beneficio della protezione sussidiaria non sia più esposta al rischio effettivo di danno grave di cui all'articolo 14 e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.

Art. 16.

Esclusione

1. Lo *status* di protezione sussidiaria è escluso quando sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero:

a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

b) abbia commesso, nel territorio nazionale o all'estero, un reato grave. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato;

c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite;

d) costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica.

2. Il comma 1 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso menzionati.

Art. 17.

Riconoscimento dello status *di protezione sussidiaria*

1. La domanda di protezione internazionale ha come esito il riconoscimento dello *status* di protezione sussidiaria, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6, se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 14 e non sussistono le cause di cessazione e di esclusione di cui agli articoli 15 e 16.

Art. 18.

Revoca dello status *di protezione sussidiaria*

1. La revoca dello *status* di protezione sussidiaria di uno straniero è adottata se, successivamente al riconoscimento dello *status*, è accertato che:

a) sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 16;

b) il riconoscimento dello *status* di protezione sussidiaria è stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti.

Capo V

CONTENUTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Art. 19.

Disposizioni generali

1. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano i diritti stabiliti dalla Convenzione di Ginevra.

2. Nell'attuazione delle disposizioni del presente capo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale, della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Art. 20.

Protezione dall'espulsione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condi-

zione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il rifugiato o lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria è espulso quando:

a) sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato;

b) rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni.

Art. 21.

Informazioni

1. Unitamente alla decisione che riconosce la protezione internazionale è consegnato allo straniero interessato un opuscolo contenente informazioni sui diritti e gli obblighi connessi allo *status* di protezione riconosciuto, redatto in una lingua che si presume a lui comprensibile o comunque in lingua inglese, francese, spagnola o araba.

2. Per garantire la più ampia informazione sui diritti e doveri degli *status* riconosciuti, in sede di audizione del richiedente lo *status* di protezione internazionale è comunque fornita una informazione preliminare sui medesimi diritti e doveri.

Art. 22.

Mantenimento del nucleo familiare

1. È tutelata l'unità del nucleo familiare dei beneficiari dello *status* di rifugiato e dello *status* di protezione sussidiaria.

2. I familiari che non hanno individualmente diritto allo *status* di protezione internazionale hanno i medesimi diritti riconosciuti al familiare titolare dello *status*.

3. Ai familiari del titolare dello *status* di protezione sussidiaria presenti sul territorio nazionale che individualmente non hanno diritto a tale *status* è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al ricongiungimento familiare ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998. Si applica l'articolo 29-*bis*, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai familiari che sono o sarebbero esclusi dallo *status* di rifugiato o dalla protezione sussidiaria ai sensi degli articoli 10, 12 e 16.

Art. 23.

Permesso di soggiorno

1. Il permesso di soggiorno per asilo rilasciato ai titolari dello *status* di rifugiato ha validità quinquennale ed è rinnovabile.

2. Ai titolari dello *status* di protezione sussidiaria è rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validità triennale rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria. Tale permesso di soggiorno consente l'accesso al lavoro e allo studio ed è convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti.

Art. 24.

Documenti di viaggio

1. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello *status* di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra.

2. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello *status* di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato.

3. Il rilascio dei documenti di cui ai commi 1 e 2 è rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il documento è ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne impediscono il rilascio.

Art. 25.

Accesso all'occupazione

1. I titolari dello *status* di rifugiato e dello *status* di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per l'iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro.

2. È consentito al titolare dello *status* di rifugiato l'accesso al pubblico impiego, con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini dell'Unione europea.

Art. 26.

Accesso all'istruzione

1. I minori titolari dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per il cittadino italiano.

2. I maggiorenni, titolari dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria, hanno diritto di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiorna-

mento e perfezionamento professionale nei limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri regolarmente soggiornanti.

3. Si applicano ai titolari dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria le disposizioni concernenti il riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini italiani.

Art. 27.

Assistenza sanitaria e sociale

1. I titolari dello *status* di rifugiato e dello *status* di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.

Art. 28.

Minori non accompagnati

1. Quando è accertata la presenza sul territorio nazionale di minori non accompagnati richiedenti la protezione internazionale si applicano gli articoli 343, e seguenti, del codice civile. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti conseguenti, il minore che abbia espresso la volontà di richiedere la protezione internazionale può anche beneficiare dei servizi erogati dall'ente locale nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del citato decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989.

2. Ferma la possibilità di beneficiare degli specifici programmi di accoglienza, riservati a categorie di soggetti vulnerabili ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, il minore non accompagnato richiedente la protezione internazionale è affidato dalla competente autorità giudiziaria a un familiare, adulto e regolarmente soggiornante, qualora questi sia stato rintracciato sul territorio nazionale; ove non sia possibile, si provvede ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nell'interesse prevalente del minore, avendo comunque cura di non separare il medesimo dai fratelli, eventualmente presenti sul territorio nazionale, e di limitarne al minimo gli spostamenti sul territorio stesso.

3. Le iniziative per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato, titolare dello *status* di protezione internazionale, sono assunte nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, da stipulare anche con organismi o associazioni umanitarie a carattere nazionale o internazionale. I relativi programmi sono attuati nel superiore interesse del minore e con l'obbligo della assoluta riservatezza in modo da tutelare la sicurezza del titolare della protezione internazionale e dei suoi familiari.

Art. 29.

Libera circolazione, integrazione e alloggio

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i titolari dello *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria possono circolare liberamente sul territorio nazionale.

2. Oltre quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, nell'attuazione delle misure previste all'articolo 42 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, si tiene anche conto delle esigenze relative all'integrazione dei titolari della protezione internazionale ed in particolare dei rifugiati.

3. L'accesso all'alloggio è consentito ai titolari dello *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria secondo quanto disposto dall'articolo 40, comma 6, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998.

Art. 30.

Rimpatrio

1. L'assistenza al rimpatrio volontario dei titolari della protezione internazionale è disposta nell'ambito dei programmi attuati ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 febbraio 1990, n. 39, nei limiti dei relativi finanziamenti.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31.

Punto di contatto

1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, in qualità di punto di contatto, adotta, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente, ogni misura idonea ad instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni ai fini dell'applicazione del presente decreto con i competenti uffici degli Stati membri dell'Unione europea.

Art. 32.

Personale

1. Il personale componente delle Commissioni territoriali che provvede all'applicazione delle norme del presente decreto riceve una formazione di base per l'attuazione della disciplina secondo gli ordinamenti degli uffici e dei servizi in cui espleta la propria attività ed è soggetto all'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni sui rifugiati e sui titolari della protezione sussidiaria che apprende sulla base della attività svolta.

Art. 33.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui all'articolo 21 è autorizzata la spesa di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Gli oneri di cui agli articoli 22 e 27 sono valutati in euro 2.031.510 per l'anno 2007, in euro 11.901.820 per l'anno 2008, in euro 15.677.600 per l'anno 2009, in euro 19.453.380 per l'anno 2010 e in euro 23.229.160 a decorrere dal 2011.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in euro 2.081.510 per l'anno 2007, in euro 11.951.820 per l'anno 2008 ed in euro 23.229.160 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a decorrere dall'anno 2007 mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rassegnate ai pertinenti stati di previsione per essere destinate alle finalità di cui al presente decreto.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della salute e il Ministero della solidarietà sociale provvedono al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo, informando tempestivamente il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-*quater)* della medesima legge. Gli eventuali decreti adottati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

Art. 34.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le lettere *c)* e *d)* del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono soppresse.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, le norme del presente decreto si applicano secondo le procedure di cui al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e al relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303.

3. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 del medesimo articolo si intende anche lo straniero con permesso di protezione sussidiaria di cui al presente decreto.

4. Allo straniero con permesso di soggiorno umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, rilasciato dalla questura su richiesta dell'organo di esame della istanza di riconoscimento dello *status* di rifugiato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato al momento del rinnovo il permesso per protezione sussidiaria di cui al presente decreto.

5. Ai titolari del permesso di soggiorno umanitario di cui al comma 4 sono riconosciuti i medesimi diritti stabiliti dal presente decreto a favore dei titolari dello *status* di protezione sussidiaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

AMATO, *Ministro dell'interno*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

TURCO, *Ministro della salute*

DAMIANO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

FERRERO, *Ministro della solidarietà sociale*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

POLLASTRINI, *Ministro per i diritti e le pari opportunità*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2004/83/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 settembre 2004, n. L 304.

— Il testo dell'art. 1 e l'allegato B, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2006, n. 32, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, quest'ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/123/CE, della direttiva 2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE, della direttiva 2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva 2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva 2004/81/CE, della direttiva 2004/83/CE, della direttiva 2004/113/CE della direttiva 2005/14/CE, della direttiva 2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE, della direttiva 2005/36/CE e della direttiva 2005/60/CE sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per l'attuazione della direttiva 2004/109/CE, di cui all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 3 e con la procedura prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'art. 27, paragrafo 2, della medesima direttiva.

7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.

8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) .

2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari.

2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie).

2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti.

2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.

2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE.

2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica la direttiva 72/166/CEE, la direttiva 84/5/CEE, la direttiva 88/357/CEE e la direttiva 90/232/CEE tutte del Consiglio e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi.

2005/28/CE della Commissione, dell'8 aprile 2005, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali.

2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.».

— Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1998, n. 191, supplemento ordinario.

Note all'art. 2:

— La legge 24 luglio 1954, n. 722, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 1954, n. 196.

— La legge 14 febbraio 1970, n. 95, recante: «Adesione al protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e sua esecuzione», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 marzo 1970, n. 79.

— La legge 17 agosto 1957, n. 848, recante: «Esecuzione dello statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 settembre 1957, n. 238, supplemento ordinario.

— La legge 4 agosto 1955, n. 848, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 settembre 1955, n. 221.

— Il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante: «Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti, nel territorio dello Stato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1989, n. 303 e convertito, in legge, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1990, n. 49.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, recante: «Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 dicembre 2004, n. 239.

Nota all'art. 7:

— Per i riferimenti alla legge n. 722 del 1954 e alla legge n. 848 del 1957, si vedano le note all'art. 2.

Nota all'art. 10:

Per i riferimenti alla legge n. 722 del 1954 e alla legge n. 848 del 1957, si vedano le note all'art. 2.

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 407, comma 2, lettera *a)* del codice di procedura penale, è il seguente:

«2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-*bis* e 422 del codice penale, 291-*ter*, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere *a)*, *d)* ed *e)* del comma 2, e 291-*quater*, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale.

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 de testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;

7-*bis)* dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-*bis*, comma 1, 600-*ter*, comma 1, 601, 602, 609-*bis* nelle ipotesi aggravate previste dagli articoli 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* del codice penale.».

Nota all'art. 16:

— Per i riferimenti alla legge n. 848 del 1957, si vedano le note all'art. 2.

Note all'art. 20:

— Il testo dell'art. 19, comma 1, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così recita:

«Art. 19 *(Divieti di espulsione e di respingimento)*. — 1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.».

Nota all'art. 22:

— Il testo degli articoli 29, 29-*bis*, comma 2 e 30 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è il seguente:

«Art. 29 *(Ricongiungimento familiare)*. — 1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge;

b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute;

d) genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza.

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 29-*bis*, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

4. È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

5. Salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 6, è consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 31, comma 3, è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 3-*bis*, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'art. 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.

8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

9. La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:

a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;

b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di cui all'art. 20;

c) nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 6.».

«Art. 29-*bis (Ricongiungimento familiare dei rifugiati)*. — *(Omissis)*.

2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori.».

«Art. 30 *(Permesso di soggiorno per motivi familiari)*. — 1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:

a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'art. 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;

b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;

c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;

d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.

1-*bis*. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera *b)*, è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera *a)*, è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.

2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'art. 29 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.

4. *(Abrogato)*.

5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.».

Note all'art. 28:

— Gli articoli 343 e seguenti del codice civile fanno parte del Titolo X della tutela e dell'emancipazione, Capo I della tutela dei minori.

— Il testo degli articoli 1-*sexies* e 1-*septies* del citato decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, è il seguente:

«Art. 1-*sexies*. *(Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati)*. — 1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'àmbito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-*bis* e 1-*ter*.

2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'art. 1-*septies*, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:

a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca;

b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 1-*septies*, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;

c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 1-*septies*, le modalità e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-*bis* e 1-*ter* e che non è accolto nell'àmbito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1.

4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui all'art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1 . Il servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.

5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:

a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;

b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;

c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;

d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;

e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.

6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'art. 1-*septies*.».

«Art. 1-*septies (Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)*. — 1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui all'art. 1-*sexies*, presso il Ministero dell'interno, è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione è costituita da:

a) le risorse iscritte nell'unità previsionale di base 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» - capitolo 2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002, già destinate agli interventi di cui all'art. 1-*sexies* e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;

b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle già attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.

2. Le somme di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Il testo dell'art 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante: Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce richiedenti asilo negli Stati membri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 luglio 2005, n. 168, è il seguente:

«Art. 8 *(Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari)*. — 1. L'accoglienza è effettuata in considerazione delle esigenze dei richiedenti asilo e dei loro familiari, in particolare delle persone vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

2. Nei centri di identificazione sono previsti servizi speciali di accoglienza delle persone portatrici di esigenze particolari, stabiliti dal direttore del centro, ove possibile, in collaborazione con la ASL competente per territorio, che garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico, finalizzato all'esigenze della persona, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del regolamento.

3. Nell'àmbito del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'art. 1- *sexies* del decreto-legge, sono attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti asilo portatori di esigenze particolari, che tengano conto delle misure assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze.

4. L'accoglienza ai minori non accompagnati è effettuata, secondo il provvedimento del Tribunale dei minorenni, ad opera dell'ente locale. Nell'àmbito dei servizi del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'art. 1-*sexies* del decreto-legge, gli enti locali interessati possono prevedere specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

5. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, sentito il Comitato per i minori, con l'Organizzazione internazionale delle migrazioni (OIM) ovvero con la Croce Rossa Italiana, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. L'attuazione dei programmi è svolta nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente asilo.».

— Il testo dell'art 2, commi 1 e 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante: Diritto del minore ad una famiglia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1983, n. 133, supplemento ordinario è il seguente:

«Art. 2. — 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'art. 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.».

Note all'art. 29:

— Il testo degli articoli 6, comma 6, 40, comma 6, e 42 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è il seguente:

«Art. 6 *(Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno)*. — *(Omissis)*.

6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.».

«Art. 40 *(Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione)*. — *(Omissis)*.

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.».

«Art. 42 *(Misure di integrazione sociale)*. — 1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:

a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;

c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;

d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;

e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.

2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.

3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sulla applicazione del presente testo unico.

4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui all'art. 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonché dell'esame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci;

b) rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei;

c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro;

d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a tre;

e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidarietà sociale e delle pari opportunità;

f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore a dieci.

5. Per ogni membro effettivo della Consulta è nominato un supplente.

6. Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *g)*, con competenza nelle loro materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali.

8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti è gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti organi.».

— Per il testo dell'art. 1-*sexies* del citato decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, si vedano le note all'art. 28.

— Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, è il seguente:

«Art. 5 *(Misure di accoglienza)*. — 1. Il richiedente asilo inviato nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge, ha accoglienza nelle strutture in cui è ospitato, per il tempo stabilito e secondo le disposizioni del regolamento.

2. Il richiedente asilo, cui è rilasciato il permesso di soggiorno, che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i suoi familiari, alle misure di accoglienza, secondo le norme del presente decreto.

3. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza, di cui al comma 2, da riferirsi ad un periodo non superiore a sei mesi, è effettuata dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, in base ai criteri relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti dalla direttiva del Ministro dell'interno, di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico.

4. L'accesso alle misure di accoglienza di cui al comma 2 è garantito a condizione che il richiedente dimostri che ha presentato la domanda di asilo, entro il termine previsto dall'art. 5, comma 2, del testo unico, decorrente dall'ingresso nel territorio nazionale. Nel caso in cui il richiedente sia soggiornante legalmente nel territorio nazionale ad altro titolo, il suddetto termine decorre dal verificarsi dei motivi di persecuzione addotti nella domanda.

5. L'accesso alle misure di accoglienza è disposto dal momento della presentazione della domanda di asilo. Eventuali interventi assistenziali e di soccorso, precedenti alla presentazione della domanda di asilo, sono attuati a norma delle disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto ministeriale 2 gennaio 1996, n. 233 del Ministro dell'interno.

6. Le misure di accoglienza hanno termine al momento della comunicazione della decisione sulla domanda di asilo, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del regolamento.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 del regolamento, in caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della domanda d'asilo, il ricorrente autorizzato a soggiornare sul territorio nazionale ha accesso all'accoglienza solo per il periodo in cui non gli è consentito il lavoro, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro.».

Nota all'art. 30:

— Per il testo dell'art. 1-*sexies* del citato decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, si vedano le note all'art. 28.

Note all'art. 33:

— Il testo dell'art 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, recante: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 maggio 1987, n. 109, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 5 *(Fondo di rotazione)*. — 1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.».

— Il testo degli articoli 11-*ter*, comma 7, 11, comma 3, lettera *i-quater*, e 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468:

(Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1978, n. 233, è il seguente:

«Art. 11-*ter (Copertura finanziaria delle leggi)*. — *(Omissis)*.

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative.

La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

«Art. 11 *(Legge finanziaria)*. — *(Omissis)*.

3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

(omissis);

i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-*ter*, comma 7.».

«Art. 7 *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine)*. — *(Omissis)*.

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

(omissis);

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.».

Note all'art. 34:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del citato decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 *(Rifugiati)*. — 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve.

2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1.

3. Agli stranieri extraeuropei «sotto mandato» dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 è riconosciuto, su domanda da presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo status di rifugiato. Tale riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza.

4. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera, risulti che il richiedente:

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'art. 7, comma 10;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito del relativo territorio sino alla frontiera italiana. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'art. 7, comma 10;

c)-d) (soppresse).

5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati, viene data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-*bis* e 1-*ter*, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento.

6. Avverso la decisione di respingimento presa in base ai commi 4 e 5 è ammesso ricorso giurisdizionale.

7. *(Abrogato)*.

8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 7.

9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi in favore dei lavoratori immigrati». All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a interventi di prima assistenza.».

— La direttiva 2005/85/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 13 dicembre 2005, n. L. 326.

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, si vedano le note all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, si vedano le note all'art. 28.

— Il testo dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è il seguente:

«Art. 5 *(Permesso di soggiorno)*. — *(Omissis)*.

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.».

07G0259

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2007.

Definizione dei rapporti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale, relativi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), a Italia Lavoro S.p.A. e dell'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» che ha, tra l'altro, istituito in luogo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della solidarietà sociale;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 10, della citata legge n. 233/2006 che ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi della stessa legge, nonché all'individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza, della spesa;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e, in particolare, l'art. 10, comma 1, che individua l'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) quale ente di ricerca, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2003, che approva il nuovo statuto dell'ISFOL;

Visto l'art. 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2001) il quale prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale di Italia Lavoro per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego, assegnandole direttamente, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti;

Visto l'art. 7-*terdecies*, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e, in particolare, il comma 1, il quale dispone, tra l'altro, che il Ministero del lavoro, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro, dell'occupazione, della tutela dei lavoratori, e delle competenze in materia di politiche sociali e previdenziali, si avvale di Italia Lavoro S.p.A., previa stipula di apposita convenzione;

Vista la legge 10 febbraio 1961, n. 66, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2001 con il quale è stato approvato lo statuto dell'IIMS, quale persona giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro, della sanità e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ricognizione delle strutture e funzioni dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale emanato, in attuazione del predetto art. 1, comma 10, della citata legge n. 233/2006, in data 30 marzo 2007 e registrato dalla Corte dei conti il 7 maggio 2007;

Visto in particolare, l'art. 9, comma 1 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, che stabilisce che «rimane estranea al presente decreto la definizione dei rapporti relativi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di Italia Lavoro S.p.A. e dell'Istituto italiano di medicina sociale, cui si provvede con successivo provvedimento»;

Considerato che la Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato della Repubblica, in sede di espressione del prescritto parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al punto precedente, ha raccomandato al Governo di adottare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, il provvedimento relativo alla definizione dei predetti rapporti;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla definizione dei rapporti relativi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di Italia Lavoro S.p.A. e dell'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS);

Considerato che le nuove competenze ministeriali e la natura e la specializzazione dei predetti enti di diritto pubblico e della società per azioni Italia Lavoro rendono razionale la ripartizione della vigilanza da parte dell'Autorità amministrativa nel senso di attribuirla al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'ISFOL e per Italia Lavoro S.p.A. e al Ministero della solidarietà sociale per l'IIMS;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, del 31 maggio 2007, il quale dispone il commissariamento dell'Istituto italiano di medicina sociale, nelle more della definizione del processo inteso a ridefinire funzioni e assetti istituzionali dell'Istituto stesso;

Acquisito l'assenso da parte del Ministero della salute per quanto riguarda l'esercizio della vigilanza sull'Istituto italiano di medicina sociale;

Visti i pareri espressi in data 7 novembre 2007 dalla Commissione lavoro del Senato della Repubblica e dalle Commissioni riunite lavoro pubblico e privato e affari sociali della Camera dei deputati;

Sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della solidarietà sociale;

Acquisito l'assenso del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita in via esclusiva la vigilanza e impartisce indirizzi di carattere generale sull'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e su Italia Lavoro S.p.A. quale società strumentale dello stesso Ministero e svolge, altresì, un'azione di verifica sull'efficacia e sull'efficienza degli interventi effettuati dai due enti negli ambiti di relativa competenza. Inoltre, con particolare riferimento ad Italia Lavoro S.p.A., ai fini del controllo «analogo», il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede a: definire con apposite direttive priorità ed obiettivi della società, approvare le linee generali di organizzazione interna e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto; individuare con proprio decreto gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società e delle sue eventuali controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, dovranno formare oggetto di preventiva approvazione ministeriale.

Art. 2.

1. Il Ministero della solidarietà sociale esercita in via esclusiva la vigilanza e impartisce indirizzi di carattere generale sull'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS), che assume la denominazione di Istituto per gli affari sociali (IAS), fermo restando le fonti di finanziamento dell'Istituto stesso.

2. Il Ministro della solidarietà sociale assume le iniziative necessarie per l'adeguamento dell'Istituto per gli affari sociali al nuovo assetto di competenze, ivi compresa l'approvazione del nuovo statuto.

Roma, 23 novembre 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 138

07A10868

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2007.

Esecuzione dell'accordo del 1º agosto 2007, recante: «Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 2007, n. 117;

Visto l'accordo 1º agosto 2007, recante: «Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro»;

Sulla proposta del Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

1. È reso esecutivo l'accordo 1º agosto 2007, citato in premessa, di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto nel quale si razionalizzano gli interventi, che già sono effettuati a legislazione vigente, al fine di pervenire ad un utilizzo efficace ed appropriato delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste ed impiegate a legislazione vigente per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro della salute
TURCO

ALLEGATO 1
(art. 1, comma 1)

Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente il «Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro». Punto non all'o.d.g. - Repertorio Atti n. 165/CSR - 1º agosto 2007.

Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente il «Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro».

Rep. Atti n. 165/CSR del 1º agosto 2007

La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Nella odierna seduta del 1º agosto 2007:

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza la facoltà di sancire accordi tra il Governo e le regioni e le province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto il Piano nazionale della prevenzione 2005-2007, di cui all'allegato 2 all'Intesa sancita nel corso della seduta di questa Conferenza del 23 marzo 2005 (Atto rep. n. 2271), con il quale sono stati esplicitati gli obiettivi e le attività che devono essere realizzate al fine di migliorare le condizioni di salute nei luoghi di lavoro;

Vista la lettera in data 2 maggio 2007, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso un documento recante «Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro»;

Considerato che, nel corso della riunione tecnica tenutasi il 29 maggio 2007, i rappresentanti del Ministero della salute si sono impegnati ad inviare una nuova versione dello schema di accordo, che tenga conto delle osservazioni formulate dalle regioni e province autonome ed hanno convenuto sulla necessità che lo schema medesimo sia concertato con gli altri Ministeri interessati;

Vista la nota pervenuta in data 1º agosto 2007, con la quale il Ministero della salute ha comunicato di aver acquisito il concerto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale su una nuova versione dello schema di accordo trasmessa il 30 luglio 2007;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta, il rappresentante del Ministero della salute ha consegnato un'ulteriore nuova versione del documento recante «Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro», rappresentando che su quest'ultima versione è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, nel corso dell'odierna seduta, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha confermato il proprio parere favorevole;

Acquisito, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Sancisce accordo

tra il Governo, le regioni e le province autonome nei termini di seguito riportati:

Patto per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Premesso che:

1) la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, è una specifica competenza del Sistema sanitario nazionale, così come previsto dalla legge n. 833/1978, per il quale rappresenta un tema di prioritaria importanza, anche realizzando le necessarie integrazioni con le diverse competenze previste da altre norme;

2) il «cittadino che lavora», quale portatore di diritti (le prestazioni essenziali) e di doveri (partecipazione attiva ai programmi di prevenzione) costituisce il riferimento centrale delle azioni previste dal Patto;

3) l'equità nell'accesso all'assistenza sanitaria è obiettivo primario del Sistema sanitario nazionale;

4) i dati statistico-epidemiologici descrivono un contesto in cui la capacità di intervento e soluzione efficace delle problematiche è disomogenea sia nei vari settori produttivi sia nei vari territori geografici;

5) negli ultimi anni si è assistito alla evoluzione delle caratteristiche produttive, e quindi occupazionali, del Paese (lavoratori a progetto, lavoratori stranieri, etc.), con evidenti ricadute anche sulla capacità del «sistema» di affrontare efficacemente le problematiche che da esse derivano, accentuate queste anche dalla difficoltà di far emergere in maniera adeguata le sacche di lavoro irregolare presenti in alcuni settori in maniera prevalente rispetto ad altri;

6) lo scenario produttivo italiano è caratterizzato dall'essere costituito per più del 95% da aziende di piccole e piccolissime dimensioni (cioè da 0 a 5 addetti), molte di queste artigiane e fortemente frammentate sul territorio;

7) ogni anno in Italia si registrano circa 1 milione di infortuni sul lavoro, di cui circa 1.200 con esito mortale e più di 25.000 casi di patologia correlata al lavoro;

8) il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori deve rispondere all'esigenza di operare in una logica di «sistema», all'interno del quale siano individuate le priorità di intervento, realizzate con appropriate ed efficaci azioni di prevenzione ed assicurando il reale coinvolgimento di tutti gli attori del sistema e siano prodotte e diffuse adeguate e fruibili informazioni per migliorare la conoscenza e per indirizzare le scelte operative;

9) la stesura del nuovo testo unico sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rappresenta lo strumento di indirizzo funzionale ad un disegno omogeneo del sistema della prevenzione e di quanto si muove al suo interno.

Preso atto che:

il Ministero della salute, anche attraverso l'attività del CCM, le regioni, le province autonome e le ASL, attraverso i Servizi dei Dipartimenti di prevenzione, stanno realizzando un decisivo progresso nelle capacità di approccio e soluzione delle problematiche di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

tale miglioramento riguarda le conoscenze sugli eventi e sulle loro cause, la definizione e l'attuazione di programmi di prevenzione in tutto il territorio nazionale rispondenti a criteri di efficacia e di concreto miglioramento delle situazioni carenti;

è stato avviato positivamente il reale coinvolgimento degli Enti istituzionali centrali (Ministeri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, ISPESL, INAIL), delle regioni e delle province autonome, delle rappresentanze dei lavoratori e datoriali;

con il Piano nazionale della prevenzione (PNP), secondo quanto definito nell'intesa Stato, regioni e province autonome del 21 marzo 2005, i contraenti hanno concordato che gli elementi strutturali per un progressivo miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori sono il sistema di sorveglianza epidemiologica e la realizzazione di piani regionali di prevenzione mirati a specifici comparti o rischi;

in questi anni la pianificazione delle regioni e delle province autonome ha perseguito obiettivi:

a) per migliorare la conoscenza dei livelli di applicazione della normativa e di identificazione delle criticità e, conseguentemente, delle azioni per risolverle;

b) per implementare la sorveglianza epidemiologica degli infortuni e malattie professionali, in collaborazione con INAIL ed ISPESL;

c) per migliorare l'efficacia degli interventi sul territorio definendo e realizzando piani di prevenzione e interventi di vigilanza, in coerenza con quanto definito a livello nazionale con il PNP;

d) per adeguare l'azione di prevenzione, attraverso la emanazione delle linee guida sull'applicazione del decreto legislativo n. 676/1994 e lo sviluppo delle «buone prassi» spesso redatte in collaborazione con le altre istituzioni e le parti sociali;

e) per assicurare il sostegno alle micro ed alle piccole imprese, attraverso la informazione e l'assistenza offerta tramite sportelli informativi delle ASL italiane, numeri verdi, siti internet diffusi nella rete dei servizi territoriali dei SS.SS.RR. e attraverso il sostegno alla formazione di datori di lavoro, lavoratori, R.L.S., RSPP ed ASPP;

il Ministero della salute sta realizzando, anche attraverso finanziamenti *ad hoc*, in collaborazione con Enti ed istituzioni, attività che supportino e contribuiscano al rafforzamento del sistema di prevenzione nei luoghi di lavoro; tali progetti riguardano:

a) il supporto alla redazione del testo unico per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro,

b) la costruzione di una rete per la promozione della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro articolata nelle regioni e nelle province autonome e basata sul confronto tra istituzioni e parti sociali;

c) il miglioramento della raccolta e la registrazione delle segnalazioni di patologie correlate al lavoro da parte dei Servizi di prevenzione secondo un modello strutturato, denominato MALPROF, già realizzato in alcune regioni, anche al fine di concorrere alle finalità del decreto legislativo n. 38/2000;

d) la prosecuzione del progetto ISPESL- Regioni-INAIL denominato «infortuni gravi e mortali» che prevede la rilevazione e l'analisi delle dinamiche di accadimento degli infortuni mortali attraverso l'applicazione del modello «Sbagliando s'impara»;

e) una campagna informativa di prevenzione dei tumori nei luoghi di lavoro;

f) il data linkage archivi INAIL, INPS e IPSEMA;

g) la valutazione di efficacia degli interventi di prevenzione per gli infortuni mortali sul lavoro;

Si conviene quanto segue:

1. Obiettivi strategici del SSN per il consolidamento e lo sviluppo dell'attuale sistema.

Il presente Accordo è diretto a razionalizzare gli interventi che già sono effettuati a legislazione vigente, al fine di pervenire ad un utilizzo efficace, efficiente, ed appropriato delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste ed impiegate a legislazione vigente per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro.

1.0 Migliorare l'omogeneità degli interventi di prevenzione (informazione, formazione, assistenza, vigilanza) sia come copertura quantitativa del territorio nazionale, sia come metodologia di intervento.

1.1 Migliorare la conoscenza dei fenomeni di salute legati all'attività lavorativa, attraverso l'utilizzo delle informazioni delle fonti correnti ufficiali disponibili per una compiuta ed efficace programmazione e valutazione dell'attività di prevenzione, attraverso la definizione di priorità (di ambiti produttivi, geografici, di rischio, etc.), di strategie e piani di intervento, sia a livello nazionale che a livello locale delle regioni e province autonome e delle singole ASL.

1.2 Rafforzare la capacità di programmare e realizzare le attività di prevenzione secondo criteri di efficacia.

1.3 Sviluppare la capacità del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome di concertare una programmazione che individui, sulla base delle evidenze epidemiologiche, obiettivi di salute nei luoghi di lavoro da perseguire in tutto il territorio con programmi di azione nazionali.

1.4 Definire protocolli operativi e linee guida di indirizzo per la realizzazione uniforme dei programmi nazionali concordati.

1.5 Realizzarne ampia ed adeguata diffusione informativa.

1.6 Condividere a livello nazionale indicatori atti a misurare il processo, gli esiti, l'efficacia e l'efficienza delle azioni realizzate.

1.7 Monitorare il raggiungimento degli obiettivi dei programmi mediante indicatori di processo, di impatto e, per quanto possibile, di esito, al fine di valutare sia l'efficienza del sistema che l'efficacia delle attività svolte.

1.8 Favorire forme di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse rese disponibili da parte di ciascuno dei soggetti titolari di poteri di intervento in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di potenziare tutte le attività di iniziativa dei servizi pubblici, privilegiando la programmazione di piani di intervento strutturati e a valenza territoriale ampia.

1.9 Realizzare una efficace comunicazione delle dinamiche e dei contenuti che operano all'interno del sistema di prevenzione nei luoghi di lavoro, anche diffondendo le informazioni disponibili, per i vari soggetti, (in termini di rischi, di danni, di soluzioni, etc.) utile alle specifiche attività.

1.10 Implementare programmi di promozione della salute e della sicurezza, intesi come strumento efficace per la crescita della cultura della prevenzione e per il sostegno al contenimento dei rischi collegato con comportamenti corretti.

1.11 Definire i ruoli e i compiti del Servizio sanitario nazionale e le sinergie con le altre Istituzioni, per eliminare le differenze fra territorio e territorio, la non adeguata integrazione operativa fra i vari soggetti, la sovrapposizione degli interventi.

1.12 Disciplinare il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza svolto attraverso i Comitati regionali di coordinamento, di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 626/1994.

1.13 Condividere e analizzare le informazioni disponibili, al fine di orientare la programmazione e l'attuazione degli interventi in maniera omogenea, integrata, sinergica e mirata sulle situazioni di rischio prioritario. La specificità di ciascun soggetto dovrà permettere, in tale ottica di integrazione, la costruzione del quadro delle problematiche e delle soluzioni attuate che comprenda tutto lo scenario: la tutela della salute e la sicurezza, la regolarità del lavoro, la corretta attuazione degli adempimenti normativi, etc.

1.14 Rafforzare il ruolo del servizio pubblico, quale riferimento e «regolatore» del sistema, assicurando chiarezza e certezza delle regole, indirizzo e assistenza verso l'attuazione della normativa ed efficacia nella verifica del buon funzionamento del «sistema sicurezza" delle aziende.

Il raggiungimento degli obiettivi strategici deve rispettare criteri e vincoli di carattere generale, omogenei per tutto il territorio nazionale e riguardanti:

I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

I Livelli Essenziali di Assistenza rappresentano l'interfaccia di riferimento riguardo le prestazioni erogabili da parte dei Servizi delle ASL, valutandone, peraltro, la loro comprovata efficacia al fine di razionalizzare l'offerta stessa di prestazioni obsolete e/o di non provata efficacia.

L'erogazione dei LEA rappresenta la base strutturale delle prestazioni attraverso cui si realizzano i piani mirati di prevenzione e, in generale, tutta l'attività di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Risorse.

Gli obiettivi e le attività previste nel presente documento saranno realizzate attraverso la razionalizzazione e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse correnti.

Le regioni si impegnano ad operare una razionalizzazione degli interventi che consenta una copertura di almeno il 5% delle unità locali oggetto di intervento ispettivo in un anno e le regioni che hanno già raggiunto l'obiettivo dovranno garantire almeno il mantenimento dei livelli di attività erogati.

L'allocazione delle risorse è modulata in base alla domanda di salute della popolazione lavorativa e su espliciti criteri e ambiti di priorità concordati a livello nazionale e contestualizzati a livello delle singole regioni e delle province autonome, anche attraverso la realizzazione di piani mirati di prevenzione.

Gli indicatori di attuazione del presente accordo rientrano nell'ordinaria verifica di erogazione del LEA.

Il potenziamento operativo dei Servizi delle ASL, anche in seguito alla rilevazione dell'assetto organizzativo e produttivo dei Servizi medesimi, coerente e funzionale in rapporto ai LEA ed alle esigenze territoriali riguardo alla struttura produttiva/occupazionale, di rischio, di dati epidemiologici sui danni alla salute della popolazione lavorativa. Il potenziamento operativo, oltre che riguardare la consistenza numerica e professionale dei Servizi, si realizzerà attraverso l'aggiornamento continuo degli operatori al fine di adeguare l'attività di prevenzione alle esigenze di tutela della salute all'interno del mercato del lavoro in continua evoluzione. A tal fine il Ministero della salute si impegna a sostenere progetti strategici di sistema tesi a conseguire obiettivi del Patto, utilizzando le risorse del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) di cui alla legge n. 138 del 2004.

Indicatori di monitoraggio e valutazione delle attività.

L'attività di controllo e di vigilanza necessita di una maggior omogeneità di copertura in tutto il territorio nazionale, garantendo le regioni e province autonome, il raggiungimento di standard minimi definiti nei piani nazionali. Obiettivo della razionalizzazione degli interventi realizzati a legislazione vigente è pervenire ad un livello di 250.000 interventi ispettivi all'anno, proporzionati, per ciascuna regione e provincia autonoma alla consistenza numerica delle unità locali delle imprese attive nei rispettivi territori.

La definizione degli standard quantitativi di attività sono funzionali alla realizzazione dei piani di prevenzione definiti in base a criteri di priorità e di efficacia.

La complessiva attività per il raggiungimento degli obiettivi del patto è sottoposta a monitoraggio periodico e a valutazione finale. Ciò al fine di apportare eventuali implementazioni di quanto posto in essere e per trarre tutti gli elementi utili alla programmazione del periodo successivo. A tal fine saranno definiti e condivisi indicatori che permettano l'attività di monitoraggio e valutazione sia al livello centrale del Ministero della salute che delle singole regioni e province autonome.

Tali indicatori riguarderanno:

Le risorse impegnate: costo % delle strutture deputate allo svolgimento di programmi/attività finalizzati alla tutela della salute, sicurezza e promozione della salute nei luoghi di lavoro sul costo totale del Servizio sanitario regionale.

Indicatori di bisogno:

tasso grezzo di infortuni indennizzati;

tasso standardizzato di infortuni indennizzati;

indice di gravità degli infortuni del territorio=Infortuni con indennità permanente+infortuni con esito morte/infortuni totali indennizzati.

Indicatori di attività/copertura:

numero di Unità locali controllate/numero di Unità locali totali = %;

numero cantieri controllati/numero notifiche (ex art. 11 del decreto legislativo n. 494/1996) = %;

altri indicatori sul versante della promozione della salute e sicurezza, assistenza, informazione e formazione da selezionare tra quelli previsti nel documento tecnico conclusivo del Mattone 15 - Assistenza sanitaria collettiva.

Indicatori di risultato: numero prescrizioni ottemperate/numero prescrizioni totali= %.

2. Tematiche di particolare rilevanza per il Servizio sanitario nazionale.

All'interno delle linee strategiche delineate, si definiscono quali obiettivi specifici:

2.1 La costruzione del Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro.

Tale obiettivo deve avvalersi, quali strumenti operativi, degli attuali Flussi informativi INAIL-ISPESL-Regioni, dei dati relativi al Repertorio nazionale infortuni mortali e gravi, delle risultanze dell'attività di Monitoraggio nazionale 626, del Registro nazionale mesoteliomi (ReNaM) e del costituendo Registro nazionale degli agenti chimici, del Sistema informativo MALPROF sulle patologie correlate al lavoro, del Registro nazionale malattie professionali (ex decreto legislativo n. 38/2000) istituito presso INAIL e dei dati della Borsa continua nazionale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In relazione alle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del Servizio sanitario nazionale (vigilanza, informazione e formazione, buone prassi, sorveglianza sanitaria, promozione della salute, ecc...), si concorrerà alla gestione del Sistema informativo integrato anche attraverso uno specifico protocollo d'intesa tra Ministero della salute (CCM), regioni e province autonome individuando una tecnostruttura operante presso l'ISPESL cui vengano affidati il raccordo e la divulgazione dei risultati delle attività svolte;

2.1.*a)* per ottenere un diffuso ed omogeneo utilizzo del patrimonio informativo esistente saranno realizzate specifiche attività di aggiornamento del personale utilizzatore, valorizzando le esperienze formative nazionali e regionali già consolidate;

2.1.*b)* si opererà per un nuovo sistema informativo che, partendo dal protocollo d'intesa INAIL-ISPESL-Regioni del luglio 2002 ed attualizzandone i contenuti e le attività, attraverso la partecipazione diretta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale realizzi il Sistema informativo nazionale della prevenzione;

2.1.*c)* saranno previsti, inoltre, flussi bidirezionali sia con i medici competenti delle aziende sia con i medici di medicina generale;

2.2 alla programmazione regionale derivante dalle specificità territoriali, si affianca la programmazione di azioni su tutto il territorio nazionale, concordate tra i livelli di governo centrale e di governo territoriale, con il metodo indicato in questo documento;

2.2.1 i dati oggi disponibili indicano che è di particolare urgenza avviare piani nazionali nei comparti delle costruzioni edili, della agricoltura-selvicoltura e nei confronti del rischio cancerogeno in relazione alla diffusione e/o gravità dei rischi connessi;

2.2.2 l'efficacia delle azioni presuppone la condivisione e l'integrazione di tutti i soggetti, tenendo conto di quelle degli altri Ministeri ed Enti operanti per la tutela del lavoro competenti in materia, al fine di supportare le situazioni più carenti e ottimizzare l'utilizzo delle risorse destinate alla tutela della salute sul lavoro;

2.2.3 il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza è svolta dalle Regioni che si avvalgono dei Comitati regionali di coordinamento ex art. 27 del decreto legislativo n. 626/1994.

L'attività di coordinamento regionale dovrà svolgersi attraverso:

l'utilizzo dei sistemi informativi correnti a supporto della definizione degli obiettivi e delle strategie di intervento;

la definizione dei settori prioritari per gli interventi di vigilanza;

l'attuazione di piani di attività e di progetti operativi regionali da attuare a livello territoriale;

la verifica dei risultati;

2.2.4 le regioni e le province autonome valuteranno l'opportunità di attivare, a livello provinciale, ulteriori forme di coordinamento in risposta ad eventuali esigenze territoriali.

2.3 Promuovere la partecipazione dei vari soggetti del sistema, realizzando anche un adeguato sostegno alle imprese.

Il raggiungimento di livelli di efficacia degli interventi presuppone un altro basilare elemento di funzionamento del sistema: la partecipazione di tutti i soggetti.

In tale filone si inserisce l'attività di sostegno ed assistenza alle imprese, intesa questa come reale coinvolgimento e partecipazione delle stesse al processo di sicurezza al loro interno, attraverso:

la realizzazione di adeguati strumenti informativi per le imprese, soprattutto le più piccole, a cura dei soggetti pubblici in collaborazione con gli enti di riferimento;

la programmazione e svolgimento di attività formative per la prevenzione secondo due direttrici:

1) continuare nelle attività di formazione finalizzate alla conoscenza delle norme di legge e tecniche in materia di prevenzione, anche in rapporto ai piani nazionali e regionali di prevenzione;

2) inserendo il tema della formazione in materia di prevenzione nei programmi di formazione professionale, nei moduli di formazione per l'apprendistato e, in particolare, affermando il principio e la pratica della formazione a questi scopi come parte della formazione continua in coerenza con le norme del regolamento CE n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo. A questo scopo vanno realizzati i necessari rapporti con i Fondi Interprofessionali secondo le intese intercorse tra Regioni e parti sociali;

la realizzazione di attività di «sportello» per i soggetti della prevenzione presenti nelle imprese, attraverso cui veicolare i contenuti di cui sopra e, comunque, costituire punti «fisici» di riferimento per le stesse;

il coinvolgimento delle associazioni dei lavoratori e datoriali nelle fasi operative dei piani di prevenzione attuati dalle ASL;

la condivisione delle informazioni ai fini di sinergie operative.

2.4 Diffondere le conoscenze, anche per favorire l'attività di promozione della salute nei luoghi di lavoro e nel territorio.

Diffusione e dell'utilizzo delle conoscenze in merito ai fenomeni legati alla salute dei lavoratori come strumento di rafforzamento e di sostegno alle attività dei piani di prevenzione, attraverso:

informazione, formazione ed assistenza svolte attraverso gli sportelli per la prevenzione quale «servizio multidisciplinare per la salute e sicurezza nel lavoro» integrando competenze e funzioni diverse dei soggetti pubblici impegnati in materia, eventualmente coinvolgendo gli Organismi paritetici costituiti ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 626/1994;

implementazione dei flussi informativi esistenti e produzione di report periodici;

realizzazione di campagne informative su situazioni di particolare rilevanza ed interesse finalizzate a indirizzare adeguatamente le azioni di prevenzione e promozione della salute e della sicurezza.

Una particolare attenzione deve essere posta verso il mondo della scuola quale luogo e ambito privilegiato per trasmettere e veicolare contenuti e tematiche che permettano a chi si affaccia sul mondo del lavoro di essere adeguatamente informato e protagonista della tutela della propria salute.

2.5 Implementare e rivisitare l'attività complessiva di sorveglianza sanitaria in modo da renderla adeguata all'evoluzione normativa e produttiva, eliminando pratiche inutili ai fini prevenzionali.

2.5.a) Tale tematica, nel suo sviluppo, dovrà tenere conto dei nuovi bisogni di salute dei lavoratori ed il contributo che i professionisti devono assicurare.

2.5.b) Si deve pervenire ad una struttura dell'offerta di servizi e prestazioni di sorveglianza sanitaria, che sia orientata a:

sviluppare l'attività di promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per un'analisi sistematica e globale delle problematiche di salute nei luoghi di lavoro;

definire protocolli sanitari mirati alle reali situazioni di rischio e alla loro rispondenza a criteri di provata efficacia;

utilizzare in maniera efficace i dati epidemiologici correnti e quelli derivanti dall'esercizio dell'attività all'interno delle aziende;

assicurare collaborazione e scambi informativi sulle situazioni di rischio nei riguardi degli organi di vigilanza delle ASL;

migliorare, anche attraverso la definizione di protocolli operativi locali e, comunque, in coerenza con programmi nazionali già in essere, la rilevazione e la trasmissione delle informazioni circa i casi di malattia professionale e correlate al lavoro.

All'attuazione di quanto previsto dal presente Accordo le amministrazioni coinvolte provvedono nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il presidente: LANZILLOTTA

Il segretario: BUSIA

07A10963

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2007.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Cengio in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2006 relativo alla proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Cengio in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;

Considerato che è necessario completare gli interventi urgenti indispensabili al superamento dell'emergenza sulla base di quanto rappresentato dal commissario delegato - prefetto di Genova con la nota in data 23 novembre 2007;

Considerato che permane la necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente dal pericolo di danni derivanti dal mancato completamento degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza;

Vista la nota del 15 ottobre 2007 del presidente della regione Liguria;

Ritenuto, infine, indispensabile fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le motivazioni di cui in premessa, è prorogato, fino al 30 giugno 2008, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cengio in provincia di Savona in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Presidente: PRODI

08A00062

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2007.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2006, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno;

Considerato che le attività finalizzate al superamento del predetto contesto emergenziale sono tuttora in corso, con conseguente necessità di consentire la prosecuzione di quelle avviate e l'inizio degli ulteriori compiti assegnati al commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3614 del 4 ottobre 2007;

Tenuto conto altresì che il Ministero dell'economia e delle finanze ha provveduto da ultimo a trasferire, nella disponibilità del commissario delegato, le risorse finanziarie stanziate dall'ordinanza di protezione civile n. 3504 del 2006;

Visto l'art. 25-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2007, n. 222 che per fronteggiare l'emergenza in questione assegna la somma di 15 milioni di euro;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Viste le note del commissario delegato e della regione Abruzzo del 4 dicembre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Presidente: PRODI

08A00063

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2007.

Proroga degli stati di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la provincia di Matera nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004 e il territorio della regione Basilicata nel periodo febbraio-marzo 2006.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2004, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della provincia di Matera nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 novembre 2006 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo febbraio-marzo 2006 nel territorio della regione Basilicata;

Considerato che le predette dichiarazioni d'emergenza sono state adottate per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Viste le richieste del 26 novembre 2007 del presidente della regione Basilicata, con le quali viene rappresentata l'esigenza di prorogare gli stati d'emergenza sopra richiamati in considerazione che gli interventi programmati sono tutt'ora in corso di completamento;

Ritenuto pertanto necessario completare gli interventi straordinari in corso di esecuzione, finalizzati al superamento delle situazioni di emergenza in questione;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, sono prorogati, fino al 30 luglio 2008, gli stati di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la provincia di Matera nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004 e il territorio della regione Basilicata nel periodo febbraio-marzo 2006.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Presidente: PRODI

08A00064

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2007.

Proroga dello stato di emergenza nell'area di via Giustiniano Imperatore nel territorio del comune di Roma, in conseguenza di un gravissimo dissesto urbano e strutturale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2005, recante la dichiarazione dello stato di emergenza nell'area di via Giustiniano Imperatore nel territorio del comune di Roma, in conseguenza di un gravissimo dissesto urbano e strutturale, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2006 recante la proroga, fino al 31 dicembre 2007, del predetto stato d'emergenza;

Vista la richiesta del 19 novembre 2007 con cui l'assessore all'urbanistica del comune di Roma - commissario delegato, nel relazionare in ordine allo stato di attuazione degli interventi straordinari posti in essere ha rappresentato la necessità di portare a compimento la realizzazione degli stessi, al fine di giungere al completo superamento della situazione di criticità e, in particolare, di continuare a fornire un'adeguata e tempestiva assistenza ai nuclei familiari coinvolti nell'evento di cui trattasi;

Considerato, pertanto, che la predetta situazione di emergenza permane e comporta la necessità di portare a compimento il piano degli interventi straordinari predisposti dal commissario delegato al fine di giungere al completo superamento della situazione di criticità;

Acquisita l'intesa della regione Lazio con nota dell'11 dicembre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato, fino al 30 giugno 2008, lo stato di emergenza in atto nell'area di via Giustiniano Imperatore nel territorio del comune di Roma e derivante dal gravissimo dissesto urbano e strutturale in atto nella predetta area.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Presidente: PRODI

08A00065

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 dicembre 2007.

Autorizzazione alla società «Dolomiticert Scarl» al rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE di prodotti, ai sensi degli articoli 10 e 11 parte A della direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;

Vista la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza del 5 novembre 2007, protocollo MiSE n. 64059 del 5 novembre 2007 con la quale la società Dolomiticert Scarl, con sede in z.i. Villanova Longarone (Belluno), ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato al rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE di prodotti ai sensi degli articoli 10 e 11 parte A della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza è conforme alla direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2003;

Visto l'esito favorevole dell'esame documentale effettuato dall'apposito gruppo di lavoro interministeriale in data 23 novembre 2007;

Considerato che la società Dolomiticert Scarl, soddisfa i requisiti minimi previsti dall'allegato V della direttiva 89/686/CEE;

Decretano:

Art. 1.

1. La società «Dolomiticert Scarl», con sede in Z.I. Villanova Longarone (Belluno), è autorizzata al rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE di prodotti ai sensi degli articoli 10 e 11 parte A della

direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale per le famiglie di prodotto di seguito elencate:

1) dispositivi di protezione dell'udito;

2) dispositivi di protezione del capo;

3) dispositivi di protezione delle cadute dall'alto;

4) dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

5) indumenti protettivi con esclusione degli indumenti e/o accessori destinati a proteggere contro i rischi elettrici;

6) dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe, anche con funzioni antiscivolo, compresi quelli destinati a proteggere dall'alta tensione, dalle materie in fusione, fiamme o irraggiamento infrarosso, con esclusione di quelli destinati a proteggere dalle aggressioni chimiche o dalle radiazioni ionizzanti;

7) dispositivi di protezione della mano o del braccio con esclusione di quelli destinati a proteggere dall'alta tensione, dalle materie in fusione, fiamme o irraggiamento infrarosso, o dalle radiazioni ionizzanti.

Art. 2.

1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della società Dolomiticert Scarl e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. La società Dolomiticert Scarl è tenuto ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico - Ufficio F2 ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale dalla data di emissione del presente decreto.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico o il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione, disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico Ufficio F2.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2007

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive
BIANCHI

Il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
BATTISTONI

07A10759

DECRETO 12 dicembre 2007.

Autorizzazione alla società «Certottica Scarl» al rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE di prodotti, ai sensi degli articoli 10 e 11 parte A della direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;

Vista la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza del 5 novembre 2007, protocollo MiSE n. 64051 del 5 novembre 2007 con la quale la società Certottica Scarl con sede in z.i. Villanova Longarone (Belluno), ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato al rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE di prodotti ai sensi degli articoli 10 e 11 parte A della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza è conforme alla direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2003;

Visto l'esito favorevole dell'esame documentale effettuato dall'apposito gruppo di lavoro interministeriale in data 23 novembre 2007;

Considerato che la società Certottica, soddisfa i requisiti minimi previsti dall'allegato V della direttiva 89/686/CEE;

Decretano:

Art. 1.

1. La società «Certottica Scarl» con sede in Z.I. Villanova Longarone (Belluno), è autorizzata al rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE di prodotti ai sensi degli articoli 10 e 11 parte A della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale per le famiglie di prodotto di seguito elencate:

1) dispositivi di protezione per gli occhi;

2) dispositivi di protezione totali e parziali del viso.

Art. 2.

1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della società Certottica Scarl e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. La società Certottica Scarl è tenuta ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico - Ufficio F2 ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale dalla data di emissione del presente decreto.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico o il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione, disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico Ufficio F2.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

5. I decreti interministeriali 10 gennaio 1995, 22 dicembre 1999, 18 luglio 2003 e 23 giugno 2006 relativi alle precedenti autorizzazioni sono abrogati.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2007

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
del Ministero delle attività produttive
BIANCHI

Il direttore generale
per la tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
BATTISTONI

07A10760

DECRETO 14 dicembre 2007.

Nomina del commissario straordinario delle società Hotel Residence Du Sud S.r.l.; Sable D'or S.r.l.; Hotel Lucani S.r.l.; La Casa di Pietralcina S.r.l.; Il Centro Campano S.r.l.; Hotel La Morgia S.r.l.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 1, commi 498 e 499 della legge n. 296/2006;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 8 marzo 2006 con il quale le Società CIT Compagnia Italiana Turismo S.p.a, CIT Viaggi S.p.a., Vacanze Italiane S.p.a., Vacanze Italiane Tour Operator S.r.l. e International Transport S.r.l. sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 347/2003;

Visti i decreti ministeriali con i quali è stata estesa la procedura straordinaria nell'interesse del Gruppo alle seguenti società: Progetto Venezia S.p.a. con decreto del 7 aprile 2006; Mediterraneo Tour & Travel S.r.l., Progetto Italiano S.p.a., CIT Invest S.r.l., CIT Hotels S.r.l. con decreto del 30 maggio 2006 ; Electa S.p.a., La Compagnia delle Vacanze S.p.a., Synergit Communications S.r.l., con decreto del 7 giugno 2006; CIT Travel Vafè S.r.l., CIT Travel Net S.r.l., Cit On Line S.r.l. con decreto 8 giugno 2006; Engeco General Concractor S.p.a. con decreto del 21 giugno 2006; Progetto Venezia S.r.l con decreto del 12 aprile 2007;

Viste le sentenze, con le quali il Tribunale di Milano ha dichiarato l'insolvenza delle società sopra citate, già ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visti i decreti ministeriali in data 7 aprile e 1° luglio 2006, con i quali è nominato il Comitato di sorveglianza;

Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 2007, con il quale il prof. Antonio avv. Nuzzo è stato confermato nell'incarico di Commissario Straordinario delle società del Gruppo CIT in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 1, commi 498 e 499 della citata legge n. 296/2006;

Visto il decreto ministeriale in data 26 febbraio 2007 con il quale è stato approvato il Programma di cessione delle attività aziendali delle procedure di amministrazione straordinaria del Gruppo CIT;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestualmente ricorso per la dichiarazione di insolvenza al Tribunale che ha dichiarato l'insolvenza della «procedura madre»;

Viste l'istanza in data 29 novembre 2007, con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comrna 3 del citato decreto legge n. 347/2003, delle seguenti società:

1) Hotel Residence Du Sud S.r.l.;

2) Sable D'or S.r.l.;

3) Hotel Lucani S.r.l.

4) La Casa di Pietralcina S.r.l.;

5) Il Centro Campano S.r.l.;

6) Hotel La Morgia S.r.l.;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza, e nella relativa documentazione prodotta, sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3, dei predetto decreto-legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che «alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre»;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle predette società ed alla preposizione alle medesime procedure degli organi già nominati per la procedura madre;

Decreta:

Art. 1.

La Hotel Residence Du Sud S.r.l., Sable D'or, Hotel Lucani S.r.l., La Casa di Pietralcina S.r.l., Il Centro Campano S.r.l., Hotel La Morgia S.r.l. sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

Nelle procedure di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1, è nominato quale commissario straordinario il prof. avv. Antonio Nuzzo, nato Roma il 30 maggio 1956 ed è preposto il comitato di sorveglianza nominato con decreti in data 7 aprile e 1° luglio 2006.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10964

DECRETO 20 dicembre 2007.

Determinazione per l'anno 2007 della misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia».

IL VICE MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visti in particolare gli articoli 303 e 354, comma 4, del predetto Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che, ai sensi dell'art. 303 del citato Codice delle assicurazioni private, occorre determinare per l'anno 2007 la misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia», da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità venatoria;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia» per l'anno 2006, approvato dal Consiglio di amministrazione della CONSAP S.p.A. in data 26 settembre 2007;

Vista la lettera n. 09-07-009118 del 7 dicembre 2007 con la quale l'ISVAP ha espresso il parere che l'aliquota del contributo da versare al predetto Fondo per l'anno 2007 possa essere confermata nella misura del 5%;

Ritenuta l'opportunità di determinare per il 2007 la misura del contributo già stabilita per l'anno precedente;

Decreta:

Per l'anno 2007 il contributo di cui all'art. 303 del Codice delle assicurazioni private, è determinato nella misura del 5% dei premi incassati nello stesso anno per l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante, nell'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività stessa, al netto della detrazione per gli oneri di gestione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2007

Il vice Ministro: D'ANTONI

07A10886

DECRETO 20 dicembre 2007.

Determinazione per l'anno 2008 della misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».

IL VICE MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visti in particolare gli articoli 285 e 354, comma 4, del predetto Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 285 del citato Codice delle assicurazioni private, occorre determinare per l'anno 2008 la misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada», da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» per l'anno 2006, approvato dal Consiglio di amministrazione della CONSAP S.p.A. in data 26 settembre 2007;

Visto il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - in data 15 novembre 2007, concernente la determinazione della misura degli oneri di gestione per l'esercizio 2008;

Vista la lettera n. 09-07-009114 del 7 dicembre 2007 con la quale l'ISVAP ha espresso il parere che l'aliquota del contributo da versare al predetto Fondo per l'anno 2008 possa essere confermata nella misura del 2,50%;

Ritenuta l'opportunità di determinare per il 2008 la misura del contributo già stabilita per l'anno precedente;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 2008 alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» è determinato nella misura del 2,50% dei premi incassati nello stesso esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, in data 15 novembre 2007, nelle premesse citato.

Art. 2.

Entro il 31 gennaio 2008 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2008 determinato applicando l'aliquota del 2,50% sui premi incassati per l'esercizio 2006 al netto della detrazione per gli oneri di gestione di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2007

Il vice Ministro: D'ANTONI

07A10887

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 ottobre 2007.

Modificazioni al decreto 24 settembre 2004, concernente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità d'applicazione del regime di pagamento unico, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Disposizioni per l'attuazione della politica agricola comune»;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 2004, concernente disposizioni per l'attuazione dei pagamenti supplementari di cui all'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ed in particolare l'art. 4, così come modificato dal decreto ministeriale 4 agosto 2006;

Ritenuto opportuno modificare l'art. 4 del decreto ministeriale 24 settembre 2004, al fine di estendere agli anni successivi al 2005, 2006 e 2007 l'attuazione delle misure relative ai pagamenti supplementari;

Sentila la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 settembre 2007;

Decreta:

Articolo unico

Il testo dell'art. 4 del decreto ministeriale 24 settembre 2004 è sostituito dal seguente: «Le misure relative ai pagamenti supplementari di cui ai precedenti articoli 1, 1-*bis,* 2 e 3 sono di attuazione per gli anni 2005, 2006, 2007 e successivi».

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2007
Ufficio di controllo Ministeri delle attività produttive, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 133

07A10864

DECRETO 21 dicembre 2007.

Autorizzazione all'organismo denominato «Certiquality Srl» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Toscano», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il Regolamento (CE) n. 644/98 del 20 marzo 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta Toscano;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 21 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 297 del 21 dicembre 1998, con il quale Certiquality - Istituto di certificazione della qualità, con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Toscano;

Visto il decreto del 21 dicembre 2007 con il quale l'organismo di controllo Certiquality - Istituto di certificazione della qualità, con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4 è stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il decreto di pari data con il quale l'organismo Certiquality Srl, con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Toscano IGP, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo Certiquality Istituto di certificazione della qualità, ha ritenuto segnalare per il controllo della indicazione geografica protetta Toscano, l'organismo Certiquality Srl, con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, in quanto iscritto nell'elenco citato, in precedenza richiamato;

Considerata la necessità di assicurare le attività di controllo svolte sulla indicazione geografica protetta Toscano già espletate dell'organismo Certiquality - Istituto di certificazione della qualità;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato Certiquality Srl, con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta Toscano, registrata in ambito europeo con Regolamento (CE) n. 644/98 del 20 marzo 1998.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo Certiquality Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato Certiquality Srl dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Toscano, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006».

Art. 4.

L'organismo autorizzato Certiquality Srl non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta Toscano, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo Certiquality Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato Certiquality Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta Toscano, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato Certiquality Srl immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta Toscano rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente art. e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Toscana.

Art. 8.

L'organismo autorizzato Certiquality Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla Regione Toscana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A10978

DECRETO 21 dicembre 2007.

Autorizzazione all'organismo denominato «Certiquality Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Laghi Lombardi», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il Regolamento (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Laghi Lombardi;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 13 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2006, con il quale Certiquality - Istituto di certificazione della qualità, con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Laghi Lombardi;

Visto il decreto del 21 dicembre 2007 con il quale l'organismo di controllo Certiquality - Istituto di certificazione della qualità, con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4 è stato cancellato dall'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il decreto in pari data con il quale l'organismo Certiquality Srl, con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio di tutela olio extravergine di oliva DOP Laghi Lombardi Sebino e Lario che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo Certiquality - Istituto di certificazione della qualità ha ritenuto segnalare per il controllo della denominazione di origine protetta Laghi Lombardi l'organismo Certiquality Srl, con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, in quanto iscritto nell'elenco citato, in precedenza richiamato;

Considerata la necessità di assicurare la continuità delle attività di controllo svolte sulla denominazione di origine protetta Laghi Lombardi già espletate dell'organismo Certiquality - Istituto di certificazione della qualità;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 14 dicembre 2007;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato Certiquality Srl, con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta Laghi Lombardi, registrata in ambito europeo con Regolamento (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo Certiquality Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato Certiquality Srl dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requi-

siti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Laghi Lombardi, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006».

Art. 4.

L'organismo autorizzato Certiquality Srl non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta Laghi Lombardi, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto e cesserà il 12 aprile 2009.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo Certiquality Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato Certiquality Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta Laghi Lombardi, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato Certiquality Srl immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta Laghi Lombardi rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Lombardia.

Art. 8.

L'organismo autorizzato Certiquality Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A10979

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 25 ottobre 2007.

Riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge del 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 632, riguardante la riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali;

Visto il decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione»;

Visto il decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, art. 8, comma 1, «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Visto l'art. 13 della legge del 2 aprile 2007, n. 40, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1998, n. 233, «Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scola-

stiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 22 agosto 2007;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 31 luglio 2007, concernente «Scuola dell'infanzia e primo ciclo di istruzione - Indicazioni per il curricolo: fase sperimentale»;

Visto l'accordo sancito dalla Conferenza unificata del 2 marzo 2000, relativo alla riorganizzazione ed al potenziamento dell'educazione degli adulti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'accordo sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 28 ottobre 2004, contenente i principi generali per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi ed i contenuti del decreto ministeriale del 3 dicembre 2004, n. 86, e dell'ordinanza ministeriale del 3 dicembre 2004, n. 87;

Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 27 giugno 2002 sull'apprendimento permanente;

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;

Ritenuto necessario procedere alla riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata, con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, nel quadro degli obiettivi fissati dall'Unione europea;

Sentite le organizzazioni sindacali del comparto scuola più rappresentative a livello nazionale;

Sentita la Conferenza unificata nella seduta del 18 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Con il presente decreto sono definiti i criteri generali per il conferimento dell'autonomia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999 ai «Centri provinciali per l'istruzione degli adulti», di seguito denominati «Centri», nel quadro della riorganizzazione, con riferimento all'ambito provinciale, dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui alla legge n. 296/2006, art. 1, comma 632.

2. La riorganizzazione di cui al comma 1 avviene nel rispetto della competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di programmazione dell'offerta formativa.

Art. 2.

Conferimento dell'autonomia

1. L'autonomia di cui all'art. 1 è conferita ai centri, articolati in reti territoriali, nell'ambito dei piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica definiti secondo i criteri e i parametri previsti dalla normativa vigente in relazione all'utenza di cui all'art. 3, con il riconoscimento di un proprio organico, distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, nei limiti delle autonomie scolastiche istituibili in ciascuna regione e delle disponibilità complessive degli organici del personale della scuola determinate per l'anno scolastico di riferimento. Nella fase di prima applicazione del presente decreto si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.

2. Nei piani provinciali di dimensionamento previsti dalla normativa vigente sono individuate, secondo i criteri e le modalità ivi indicati e nei limiti delle strutture poste a disposizione delle istituzioni scolastiche dai comuni e dalle province, la sede principale del centro e le altre sedi, che ne compongono la rete territoriale, ove si realizzano i percorsi di cui all'art. 3, fermo restando che il funzionamento delle sedi può essere regolato da specifici accordi tra enti locali nell'ambito della programmazione di cui all'art. 1, comma 2.

3. Il conferimento dell'autonomia ai centri si realizza progressivamente, a partire dall'anno scolastico 2008/2009, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di programmazione della rete scolastica e nella prospettiva di una piena riorganizzazione dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali entro il 2009/2010.

4. Nelle province con un flusso di utenti sottodimensionato rispetto ai parametri stabiliti, la riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'istruzione degli adulti e dei corsi serali può essere attuata su base interprovinciale, nel rispetto di quanto previsto all'art. 1, comma 2.

Art. 3.

Utenza dei centri

1. Allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata, l'utenza dei centri, in relazione agli ordinamenti scolastici vigenti, è costituita dagli adulti iscritti ai percorsi per:

a) il conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall'ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria nonché per l'acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;

b) il recupero dei saperi e delle competenze finalizzate all'acquisizione della certificazione di assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

c) il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;

d) l'alfabetizzazione funzionale finalizzata all'acquisizione dei saperi e delle competenze riferiti all'adempimento dell'obbligo di istruzione e al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria superiore;

e) la conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati per la loro integrazione linguistica e sociale.

2. L'utenza di cui al comma 1 comprende anche i giovani di cui all'art. 4, comma 4, che si iscrivono ai percorsi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *e)*.

Art. 4.

Iscrizioni

1. Per la frequenza dei percorsi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, ai centri possono iscriversi tutti gli adulti privi del livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall'ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria o del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

2. Per la frequenza dei percorsi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)* ai centri possono iscriversi tutti gli adulti che intendono conseguire un titolo di studio conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore.

3. Possono iscriversi ai percorsi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)* tutti gli adulti che necessitano di acquisire i saperi e le competenze riferiti all'adempimento dell'obbligo di istruzione e al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria superiore.

4. Per la frequenza dei percorsi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e)* ai centri possono iscriversi tutti gli adulti stranieri presenti sul territorio nazionale nel rispetto delle norme vigenti in materia di immigrazione.

5. Ai fini di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e di favorire il successo nell'adempimento dell'obbligo di istruzione, ai centri possono iscriversi anche coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che non siano in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e/o non abbiano adempiuto all'obbligo di istruzione.

Art. 5.

Autonomia didattica e organizzativa

1. Per l'organizzazione didattica dei percorsi formativi di cui all'art. 3, comma 1, i centri assumono i seguenti riferimenti:

per i percorsi di cui alle lettere *a)* e *b)*, le indicazioni contenute nel documento allegato al decreto ministeriale 31 luglio 2007 e quelle contenute nel documento allegato al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 sui saperi e le competenze relativi all'obbligo di istruzione. I centri assumono i medesimi riferimenti, per la parte riguardante la lingua italiana, anche per l'organizzazione dei percorsi di cui alla lettera *e)*;

per i percorsi di cui alla lettera *c)*, le indicazioni contenute nei regolamenti di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, art. 12, comma 5, nonché, per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, quelle contenute nei regolamenti di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 1-*ter*.

2. Al fine di personalizzare l'offerta formativa secondo le esigenze della propria utenza, i centri possono programmare le proprie attività didattiche anche in tempi diversi da quelli degli ordinari percorsi scolastici, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro del personale del comparto scuola.

3. I centri assicurano la piena integrazione delle persone diversamente abili nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

4. I centri fanno riferimento alle norme contenute nella ordinanza ministeriale sugli scrutini ed esami per quanto riguarda la valutazione periodica e finale e la relativa certificazione.

Art. 6.

Ampliamento dell'offerta formativa

1. I centri possono ampliare l'offerta formativa nell'ambito della loro autonomia secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia ed anche nel quadro di accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle regioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, i centri possono ricorrere, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, a prestazioni professionali e a contratti di prestazione d'opera, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del personale del comparto scuola.

Art. 7.

Assegnazione del personale

1. I criteri di assegnazione del personale ai centri, anche attraverso la valorizzazione di specifici titoli culturali posseduti e di esperienze maturate nel settore dell'istruzione degli adulti, sono definiti nel quadro delle disposizioni che regolano l'utilizzo e la mobilità del personale della scuola.

Art. 8.

Misure di sistema

1. La riorganizzazione dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali è accompagnata da apposite iniziative di sistema finalizzate a promuovere l'innovazione organizzativa, metodologica e didattica, la formazione del personale e la condivisione delle più significative esperienze già realizzate, nell'ambito di quanto previsto dagli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

2. Sono assicurate, a livello nazionale, specifiche azioni per il monitoraggio dell'offerta formativa dei centri.

Art. 9.

Disciplina transitoria

1. In fase di prima applicazione del presente decreto, e fino all'entrata in vigore dei regolamenti richiamati all'art. 5, l'organico dei centri ha carattere funzionale ed è riferito alle esigenze relative all'attuazione dell'obbligo di istruzione di cui alla legge n. 296/2006, art. 1, comma 622, all'alfabetizzazione funzionale finalizzata all'acquisizione dei saperi e delle competenze riferiti all'adempimento dell'obbligo di istruzione e al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria superiore, nonché all'apprendimento della lingua italiana da parte degli immigrati.

2. L'organico di cui al comma 1 è costituito, di regola, da gruppi di dieci docenti ogni 120 adulti iscritti ai centri per la frequenza dei percorsi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a), b), d), e)*, ferma restando la necessità di rapportare le quantità ad effettive e documentate esigenze, valutate anche rispetto alla stabilità dell'utenza.

3. I gruppi di docenti di cui al comma 2 sono, di regola, così determinati:

- due docenti di scuola primaria, forniti della competenza per l'insegnamento di una lingua straniera;
- quattro docenti di scuola secondaria di primo grado: due per l'area linguistica, di cui uno per l'insegnamento della lingua inglese; uno per l'area matematico/scientifica; uno per l'area tecnologica;
- quattro docenti di scuola secondaria di secondo grado: uno per ciascuno degli assi disciplinari previsti dal regolamento di cui alla legge n. 296/2006, art. 1, comma 622, in materia di saperi e competenze relativi all'obbligo di istruzione.

4. La dotazione dei docenti di cui al comma 3, la cui composizione è rimessa alla valutazione del dirigente del centro sulla base delle necessità derivanti dall'utenza presente in relazione alle priorità della programmazione dell'offerta formativa regionale e delle indicazioni espresse dal Collegio dei docenti, è attribuita nei limiti delle disponibilità esistenti e delle specifiche esigenze accertate dal competente ufficio scolastico regionale, con riferimento alla tipologia dei percorsi richiamati al comma 2.

5. I centri stipulano accordi con gli istituti secondari superiori per facilitare e sostenere il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore da parte degli utenti adulti dei centri medesimi, valorizzando a tal fine le esperienze di collaborazione in rete già realizzate a livello territoriale.

6. Per il personale amministrativo e ausiliario necessario al funzionamento dei centri, sempre nei limiti delle disponibilità esistenti, si fa riferimento agli indici previsti per gli istituti comprensivi o per quelli previsti per gli istituti con funzionamento di corsi serali.

7. La composizione a carattere transitorio dell'organico sarà rideterminata al momento della messa a regime dei nuovi ordinamenti dell'istruzione a partire dall'anno scolastico 2009/2010.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2007

Il Ministro: FIORONI

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 153

07A10937

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 novembre 2007.

Modifica del decreto 21 giugno 2004, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo Speciale per la Ricerca Applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 28 ottobre 2003, ed in particolare il progetto n. 4616 presentato dalla I.C.M.A. San Giorgio S.p.A. - Industria Costruzione Macchine ed Affini, per

il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 1997 n. 954;

Visto il decreto dirigenziale n. 789 de 21 giugno 2004, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 4616 presentato dalla I.C.M.A. San Giorgio S.p.A. - Industria Costruzione Macchine ed Affini così come dalla proposta formulata dal Comitato nella riunione del 28 ottobre 2003;

Vista la nota dell'istituto M.C.C. S.p.A. del 28 maggio 2007 pervenuta in data 31 maggio 2007 prot. n. 6125 con la quale, a seguito delle difficoltà incontrate dall'azienda nel corso dello svolgimento della ricerca, viene comunicata l'interruzione della stessa e la quantificazioni dei costi sostenuti;

Vista la nota del 18 settembre 2007, pervenuta in data 25 settembre 2007 prot. n. 9466, con la quale l'esperto scientifico ha valutato quanto sopra esposto;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 10 ottobre 2007, ed in particolare il progetto n. 4616 presentato dalla I.C.M.A. San Giorgio S.p.A. - Industria Costruzione Macchine ed Affini, per il quale il suddetto Comitato ha preso atto dell'interruzione della ricerca facendo proprio il parere espresso dall'esperto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto dirigenziale n. 789 de 21 giugno 2004;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 4616 presentato dalla I.C.M.A. San Giorgio S.p.A. - Industria Costruzione Macchine ed Affini, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 789 de 21 giugno 2004, sono sostituite dalla scheda allegata al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 789 de 21 giugno 2004, per il progetto n. 4616 presentato dalla I.C.M.A. San Giorgio S.p.A. - Industria Costruzione Macchine ed Affini per effetto del presente decreto è diminuito di euro 246.279,93, così come il credito agevolato che è diminuito di euro 518.794,84.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 4616

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4616 del 13/02/2001 Comitato del 10/10/2007

• Progetto di Ricerca

Titolo: Progettazione e realizzazione prototipale di una linea innovativa ecoambiente per riciclo di PET

Inizio: 31/05/2001

Durata Mesi: 42

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 13/02/2001

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

I.C.M.A. San Giorgio S.p.A. - Industria Costruzione Macchine ed Affini
SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI)

• Costo Totale ammesso Euro 1.301.341,50
- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 345.347,04
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 955.994,46

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 339.347,04	€ 940.994,46	€ 1.280.341,50
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 6.000,00	€ 15.000,00	€ 21.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 345.347,04	€ 955.994,46	€ 1.301.341,50

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 4616

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	358.820,07
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	734.055,16

Sezione D - Condizioni Specifiche

07A10865

DECRETO 7 dicembre 2007.

Modifica del decreto 29 dicembre 2003, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo Speciale per la Ricerca Applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 1° aprile 2003, ed in particolare il progetto n. 4693 presentato dalla AMRE S.r.l., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 1997 n. 954;

Visto il decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 4693 presentato dalla AMRE S.r.l. così come dalla proposta formulata dal Comitato nella riunione del 23 febbraio 2001;

Vista la nota della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. deI 26 luglio 2007 pervenuta in data 6 agosto 2007 prot. n. 8644 con la quale viene comunicato il parziale raggiungimento dei risultati del progetto;

Vista la nota del 22 settembre 2007 pervenuta in data 1° ottobre 2007 prot. n. 9705, con la quale l'esperto scientifico ha valutato quanto sopra esposto;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 31 ottobre 2007, ed in particolare il progetto n. 4693 presentato dalla AMRE S.r.l., per il quale il suddetto Comitato ha preso atto del parziale raggiungimento dei risultati del progetto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 4693 presentato dalla AMRE S.r.l., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, sono sostituite dalla scheda allegata al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, per il progetto n. 4693 presentato dalla AMRE S.r.l. per effetto del presente decreto è diminuito di euro 40.251,24, così come il credito agevolato che è diminuito di euro 109.324,49.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 7 dicembre 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 4693/

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4693/ del 15/02/2001 Comitato del 31/10/2007

• Progetto di Ricerca

Titolo: Nuova generazione di motori a magneti permanenti di tipo BRUSHLESS a flusso assiale, ad alto rendimento e basso ingombro assiale con relativi controlli elettronici di comando ottimizzati per veicoli elettrici a batteria

Inizio: 01/06/2001

Durata Mesi: 38

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 15/02/2001

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

AMRE S.R.L.

CARPI (MO)

• Costo Totale ammesso Euro 376.752,28

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 153.663,07

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 223.089,21

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 153.663,07	€ 223.089,21	€ 376.752,28
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 153.663,07	€ 223.089,21	€ 376.752,28

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 4693/

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	90.716,76
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	233.734,51

Sezione D - Condizioni Specifiche

07A10866

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 dicembre 2007.

Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti nel periodo di imposta 2006 dall'amministrazione della Camera dei deputati e consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 degli assistiti ai quali è prestata assistenza fiscale nell'anno 2007 da parte della medesima amministrazione.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti dall'amministrazione della Camera dei deputati.

1.1. L'amministrazione della Camera dei deputati trasmette all'Agenzia delle entrate gli elenchi nominativi dei percipienti ai quali sono corrisposti nell'anno 2006, somme e valori assoggettati a ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1.2. I dati fiscali nonché i dati previdenziali relativi agli iscritti al regime dell'assicurazione obbligatoria, contenuti negli elenchi di cui al punto 1.1 sono trasmessi in via telematica entro trenta giorni dal termine previsto all'art. 4, comma 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006, utilizzando le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2007 Semplificato, approvate con provvedimento del 15 febbraio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 69 alla *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 2007, n. 60.

2. Consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 relative ai soggetti ai quali è prestata assistenza fiscale.

2.1 L'amministrazione della Camera dei deputati consegna le buste contenenti i modelli 730-1, prodotti dai soggetti ai quali è prestata assistenza fiscale nell'anno 2007, entro i termini e con le modalità previsti per la generalità dei sostituti d'imposta ovvero secondo le modalità definite all'art. 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre 2004, n. 215.

3. Disposizioni finali.

3.1. A seguito di richiesta dell'amministrazione della Camera dei deputati potranno essere concordati, tra la predetta amministrazione e l'Agenzia delle entrate, termini e modalità di trasmissione diverse da quelle sopra richiamate.

Motivazioni.

Il presente provvedimento, viene emanato in base all'art. 4, comma 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Il predetto art. 4, comma 6-*bis*, prevede sostanzialmente che i soggetti indicati all'art. 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte, comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti nonché dei dati previdenziali relativi agli iscritti al regime dell'assicurazione obbligatoria.

Il presente provvedimento si rende altresì necessario per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai conguagli a credito o a debito, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Il provvedimento in esame è emanato per la definizione del contenuto, termini e modalità delle comunicazioni previa intesa acquisita con l'amministrazione della Camera dei deputati, con nota del 26 novembre 2007, prot. n. 2007/0033878/GEN/VSG-BO.

Le comunicazioni disciplinate dal presente provvedimento, concernono i dati fiscali e previdenziali dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti nell'anno 2006.

Vengono, inoltre, disciplinate le modalità di invio delle buste contenenti i modelli 730-1, prodotte dai soggetti ai quali sia stata prestata assistenza fiscale nell'anno 2007 da parte dell'amministrazione della Camera dei deputati.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimenti:

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (art. 4, comma 6-*bis*);

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 29, terzo comma);

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni: disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale;

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale (art. 37);

decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215, del 13 settembre 2004: trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati fiscali e previdenziali dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti dall'amministrazione della Camera dei deputati, unitamente ai dati delle dichiarazioni modello 730 ed alle buste contenenti i modelli 730-1 dei soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale da parte della medesima amministrazione, relativi al periodo di imposta 2002;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 69 alla *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 2007, n. 60. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2007 semplificato e 770/2007 ordinario, relativi all'anno 2006.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2007

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

07A10899

PROVVEDIMENTO 17 dicembre 2007.

Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti nel periodo di imposta 2006 dall'amministrazione del Senato della Repubblica e consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 degli assistiti ai quali è prestata assistenza fiscale nell'anno 2007 da parte della medesima amministrazione.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti dall'amministrazione del Senato della Repubblica.

1.1. L'amministrazione del Senato della Repubblica trasmette all'Agenzia delle entrate gli elenchi nominativi dei percipienti ai quali sono corrisposti nell'anno 2006, somme e valori assoggettati a ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1.2. I dati fiscali nonché i dati previdenziali relativi agli iscritti al regime dell'assicurazione obbligatoria, contenuti negli elenchi di cui al punto 1.1 sono trasmessi in via telematica entro trenta giorni dal termine previsto all'art. 4, comma 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006, utilizzando le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2007 semplificato, approvate con provvedimento del 15 febbraio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 69 alla *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 2007, n. 60.

2. Consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 relative ai soggetti ai quali è prestata assistenza fiscale.

2.1 L'amministrazione del Senato della Repubblica consegna le buste contenenti i modelli 730-1, prodotti dai soggetti ai quali è prestata assistenza fiscale nell'anno 2007, entro i termini e con le modalità previsti per la generalità dei sostituti d'imposta ovvero secondo le modalità definite all'art. 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 2004, n. 40.

3. Disposizioni finali.

3.1. A seguito di richiesta dell'amministrazione del Senato della Repubblica potranno essere concordati, tra la predetta amministrazione e l'Agenzia delle entrate, termini e modalità di trasmissione diverse da quelle sopra richiamate.

Motivazioni.

Il presente provvedimento, viene emanato in base all'art. 4, comma 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Il predetto art. 4, comma 6-*bis*, prevede sostanzialmente che i soggetti indicati all'art. 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-

bre 1973, n. 600 che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte, comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti nonché dei dati previdenziali relativi agli iscritti al regime dell'assicurazione obbligatoria.

Il presente provvedimento si rende altresì necessario per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai conguagli a credito o a debito, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Il provvedimento in esame è emanato per la definizione del contenuto, termini e modalità delle comunicazioni previa intesa acquisita con l'amministrazione del Senato della Repubblica, con nota del 14 novembre 2007, prot. n. 1949/RAG.

Le comunicazioni disciplinate dal presente provvedimento, concernono i dati fiscali e previdenziali dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti nell'anno 2006.

Vengono, inoltre, disciplinate le modalità di invio delle buste contenenti i modelli 730-1, prodotte dai soggetti ai quali sia stata prestata assistenza fiscale nell'anno 2007 da parte dell'amministrazione del Senato della Repubblica.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento:

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (art. 4, comma 6-*bis*);

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 29, terzo comma);

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni: disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale;

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale (art. 37);

decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40, del 18 febbraio 2004: trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati fiscali e previdenziali dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti dall'amministrazione del Senato della Repubblica, unitamente ai dati delle dichiarazioni modello 730 ed alle buste contenenti i modelli 730-1 dei soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale da parte della medesima amministrazione, relativi ai periodi di imposta 2001 e 2002;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 69 alla *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 2007, n. 60. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2007 semplificato e 770/2007 ordinario, relativi all'anno 2006.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2007

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

07A10901

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2007.

Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti nel periodo di imposta 2006 dall'amministrazione della Corte costituzionale e consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 degli assistiti ai quali è prestata assistenza fiscale nell'anno 2007 da parte della medesima amministrazione.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti dall'amministrazione della Corte costituzionale.

1.1. L'amministrazione della Corte costituzionale trasmette all'Agenzia delle entrate gli elenchi nominativi dei percipienti ai quali sono corrisposti nell'anno 2006, somme e valori assoggettati a ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1.2. I dati fiscali nonché i dati previdenziali relativi agli iscritti al regime dell'assicurazione obbligatoria, contenuti negli elenchi di cui al punto 1.1 sono trasmessi in via telematica entro trenta giorni dal termine previsto all'art. 4, comma 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006, utilizzando le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2007 semplificato, approvate con provvedimento del 15 febbraio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 69 alla *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 2007, n. 60.

2. Consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 relative ai soggetti ai quali è prestata assistenza fiscale.

3.1. L'amministrazione della Corte costituzionale consegna le buste contenenti i modelli 730-1, prodotti dai soggetti ai quali è prestata assistenza fiscale nell'anno 2007, entro i termini e con le modalità previsti per la generalità dei sostituti d'imposta ovvero secondo le modalità definite all'art. 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 2004, n. 40.

3. Disposizioni finali.

3.1. A seguito di richiesta dell'amministrazione della Corte costituzionale potranno essere concordati, tra la predetta amministrazione e l'Agenzia delle entrate, termini e modalità di trasmissione diverse da quelle sopra richiamate.

Motivazioni.

Il presente provvedimento, viene emanato in base all'art. 4, comma 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Il predetto art. 4, comma 6-*bis*, prevede sostanzialmente che i soggetti indicati all'art. 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte, comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti nonché dei dati previdenziali relativi agli iscritti al regime dell'assicurazione obbligatoria.

Il presente provvedimento si rende altresì necessario per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai conguagli a credito o a debito, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Il provvedimento in esame è emanato per la definizione del contenuto, termini e modalità delle comunicazioni previa intesa acquisita con l'amministrazione della Corte costituzionale, con nota dell'11 dicembre 2007, prot. n. 3363/H.05.

Le comunicazioni disciplinate dal presente provvedimento, concernono i dati fiscali e previdenziali dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti nell'anno 2006.

Vengono, inoltre, disciplinate le modalità di invio delle buste contenenti i modelli 730-1, prodotte dai soggetti ai quali sia stata prestata assistenza fiscale nell'anno 2007 da parte dell'amministrazione della Corte costituzionale.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento:

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (art. 4, comma 6-*bis*);

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 29, terzo comma);

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni: disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale;

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale (art. 37);

decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2004: trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati fiscali e previdenziali dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti dall'amministrazione della Corte costituzionale, unitamente ai dati delle dichiarazioni modello 730 ed alle buste contenenti i modelli 730-1 dei soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale da parte della medesima amministrazione, relativi al periodi di imposta 2001 e 2002;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 69 alla *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 2007, n. 60. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2007 semplificato e 770/2007 ordinario, relativi all'anno 2006.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2007

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

07A10898

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2007.

Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti nel periodo di imposta 2006 dalla Presidenza della Repubblica e consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 degli assistiti ai quali è prestata assistenza fiscale nell'anno 2007 da parte della medesima amministrazione.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti dall'amministrazione della Presidenza della Repubblica.

1.1. L'amministrazione della Presidenza della Repubblica trasmette all'Agenzia delle entrate gli elenchi nominativi dei percipienti ai quali sono corrisposti nell'anno 2006, somme e valori assoggettati a ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1.2. I dati fiscali nonché i dati previdenziali relativi agli iscritti al regime dell'assicurazione obbligatoria, contenuti negli elenchi di cui al punto 1.1 sono trasmessi in via telematica entro trenta giorni dal termine previsto all'art. 4, comma 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006, utilizzando le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2007 semplificato, approvate con provvedimento del 15 febbraio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 69 alla *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 2007, n. 60.

2. Consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 relative ai soggetti ai quali è prestata assistenza fiscale.

2.1. L'amministrazione della Presidenza della Repubblica consegna le buste contenenti i modelli 730-1, prodotti dai soggetti ai quali è prestata assistenza fiscale nell'anno 2007, entro i termini e con le modalità previsti per la generalità dei sostituti d'imposta ovvero secondo le modalità definite all'art. 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 2004, n. 152.

3. Disposizioni finali.

3.1. A seguito di richiesta dell'amministrazione della Presidenza della Repubblica potranno essere concordati, tra la predetta amministrazione e l'Agenzia delle entrate, termini e modalità di trasmissione diverse da quelle sopra richiamate.

Motivazioni.

Il presente provvedimento, viene emanato in base all'art. 4, comma 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Il predetto art. 4, comma 6-*bis*, prevede sostanzialmente che i soggetti indicati all'art. 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte, comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti nonché dei dati previdenziali relativi agli iscritti al regime dell'assicurazione obbligatoria.

Il presente provvedimento si rende altresì necessario per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai conguagli a credito o a debito, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Il provvedimento in esame è emanato per la definizione del contenuto, termini e modalità delle comunicazioni previa intesa acquisita con l'amministrazione della Presidenza della Repubblica, con nota del 20 novembre 2007, prot. n. SGPR 23/11/2007 0122270 P.

Le comunicazioni disciplinate dal presente provvedimento, concernono i dati fiscali e previdenziali dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti nell'anno 2006.

Vengono, inoltre, disciplinate le modalità di invio delle buste contenenti i modelli 730-1, prodotte dai soggetti ai quali sia stata prestata assistenza fiscale nell'anno 2007 da parte dell'amministrazione della Presidenza della Repubblica.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento:

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (art. 4, comma 6-*bis*);

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 29, terzo comma);

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni: disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale;

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale (art. 37);

decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 2004: trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati fiscali e previdenziali dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti dall'amministrazione della Presidenza della Repubblica, unitamente ai dati delle dichiarazioni modello 730 ed alle buste contenenti i modelli 730-1 dei soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale da parte della medesima amministrazione, relativi ai periodi di imposta 2001 e 2002;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 69 alla *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 2007, n. 60. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2007 semplificato e 770/2007 ordinario, relativi all'anno 2006.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2007

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

07A10900

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2007.

Integrazione del modello di «Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea».

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Integrazione del modello di «Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea».

1.1. Nel frontespizio del modello di «Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea», il testo della dichiarazione sostitutiva della casella B, prevista nel riquadro «Dichiarazione sostitutiva», è riformulato nel modo seguente:

B «di aver beneficiato secondo la regola *de minimis* degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera *a)* e/o lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 2007, n. 160) per l'ammontare totale indicato nella sezione II del quadro AS e di non essere, pertanto, tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite».

1.2. Le istruzioni per la compilazione del modello si intendono integrate, nelle parti in cui è richiamata la dichiarazione sostitutiva di cui alla casella B, secondo il testo così come riformulato al punto precedente.

Motivazione.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 6 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2007, è stato approvato il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che deve essere presentato all'Agenzia delle entrate dai contribuenti che intendono avvalersi di aiuti

di Stato automatici, riferiti ad agevolazioni fiscali, per attestare di non aver mai ricevuto ovvero di aver fruito e, successivamente, rimborsato gli aiuti che sono stati dichiarati incompatibili dalle decisioni della Commissione europea ed individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007.

Nel frontespizio del citato modello, riquadro «Dichiarazione sostitutiva», sono previste, in corrispondenza delle caselle A, B, C e D le dichiarazioni che i contribuenti devono rendere ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, formulate secondo gli schemi allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007.

In particolare, barrando la casella B i contribuenti dichiarano, come espressamente indicato all'allegato 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di aver beneficiato secondo la regola *de minimis* degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 2007, n. 160) per l'ammontare totale indicato nella sezione II del quadro AS e di non essere, pertanto, tenuti all'obbligo di restituzione delle somme fruite.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, con nota n. 0011088 del 20 dicembre 2007, recependo la determinazione assunta dall'I.N.P.S. con messaggio n. 030215 del 14 dicembre 2007, ha invitato le amministrazioni competenti alla gestione degli incentivi ad adattare conseguentemente i propri schemi di dichiarazione sostitutiva.

In particolare, viene consentita la presentazione della dichiarazione anche con riferimento alla circostanza di aver fruito, secondo la regola *de minimis*, delle agevolazioni contributive connesse a contratti di formazione e lavoro nel periodo novembre 1995-maggio 2001, di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007.

In relazione a quanto sopra, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea è stato integrato in corrispondenza della casella B, prevedendo con l'espresso richiamo alla lettera *a)* del citato art. 4 che la dichiarazione possa essere resa anche dai soggetti che hanno beneficiato, secondo la regola *de minimis*, delle agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro, oggetto della decisione della Commissione europea dell'11 maggio 1999.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007: disciplina con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 6 agosto 2007.

Roma, 20 dicembre 2007

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

07A10961

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 13 dicembre 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di La Spezia, sezione staccata di Sarzana area servizi pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5, Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del

citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio provinciale di La Spezia in data 6 dicembre 2007 prot. n. 12345, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di La Spezia, sezione staccata di Sarzana;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla migrazione al nuovo sistema informatico nei giorni 3-4 dicembre 2007;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 12 dicembre 2007, prot. n. 5728;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento solo dei servizi di pubblicità immobiliare del sotto indicato ufficio come segue:

i giorni 3-4 dicembre 2007;

regione Liguria: Ufficio provinciale di La Spezia sezione staccata di Sarzana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 13 dicembre 2007

Il direttore regionale: GRIFFA

07A10834

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 13 dicembre 2007.

Valutazione di idoneità del «Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati», adottato da OUA, UCPI, ANF, AIGA, UNCC (pos. 20698). (Deliberazione n. 07/749).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

su proposta del commissario prof. Vincenzo Lippolis, delegato per il settore;

Premesso:

1. Che le astensioni collettive dalle udienze degli avvocati sono attualmente disciplinate dalla regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione con delibera n. 02/137 del 4 luglio 2002, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 2002;

2. Che l'esperienza applicativa della suddetta disciplina ha dimostrato come la stessa possa essere migliorata al fine di realizzare l'equo contemperamento tra i diversi diritti costituzionali il cui godimento la Commissione è chiamata a tutelare anche risolvendo alcuni dubbi interpretativi reiteratamente insorti;

3. Che, peraltro, la Commissione ha ritenuto opportuno sollecitare le organizzazioni rappresentative dell'Avvocatura a dotarsi di un codice di autoregolamentazione, da sottoporre alla Commissione ai fini del giudizio di idoneità, onde superare il regime «provvisorio» dell'attuale regolamentazione;

4. Che, allo scopo, la Commissione in data 3 febbraio 2005 ha convocato il Consiglio nazionale forense, l'Organismo unitario dell'avvocatura italiana, l'Unione delle camere penali italiane, l'Unione delle camere civili, l'Associazione italiana giovani avvocati e l'Associazione nazionale forense;

5. Che, nonostante detta audizione, tenutasi in data 3 marzo 2005, si sia conclusa con l'invito rivolto dalla Commissione agli organismi di rappresentanza dell'Avvocatura a predisporre un codice di autoregolamentazione che valesse a superare sia il regime provvisorio ed eteronomo della regolamentazione vigente, sia i problemi determinati da alcuni punti controversi dell'attuale disciplina, nessuna notizia successivamente perveniva circa gli intendimenti di tali organismi;

6. Che la Commissione ritenendo, pertanto, di dover procedere ad una revisione complessiva della disciplina vigente ha formulato, con delibera n. 07/26 del 25 gennaio 2007, ai sensi dell'art. 13, lettera *a)* della legge n. 146/1990 e successive modifiche, una proposta di modifica della predetta regolamentazione provvisoria;

7. Che la proposta in parola è stata notificata all'Organismo unitario dell'avvocatura italiana, all'Unione delle camere penali italiane, all'Unione delle camere civili, all'Associazione italiana giovani avvocati ed all'Associazione nazionale forense;

8. Che, a seguito della notifica della proposta da parte della Commissione, i predetti organismi di rappresentanza dell'Avvocatura hanno trasmesso un «Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati» adottato, in data 4 aprile 2007, congiuntamente, dall'Organismo unitario dell'avvocatura italiana, dall'Unione camere penali italiane, dall'Associazione nazionale forense, dall'AIGA nonché dall'Unione nazionale delle camere civili per sollecitarne «un giudizio di conformità ai principi dell'ordinamento in materia di astensione dall'attività giudiziaria»;

9. Che, pertanto, la Commissione, esaminato il testo del codice, ritenuto di dover sottoporre ai suddetti soggetti collettivi alcune osservazioni e proposte di modifica, ha convocato le predette associazioni per un incontro;

10. Che la suddetta audizione si è svolta il 19 settembre 2007, con esito interlocutorio, registrandosi una favorevole convergenza di opinioni, tra i rappresentanti delle diverse organizzazioni, sulla necessità di rivedere alcune disposizioni della citata disciplina;

11. Che, pertanto, in data 22 ottobre 2007 i predetti organismi di rappresentanza dell'Avvocatura hanno ritrasmesso alla Commissione il predetto codice del 4 aprile 2007 modificato a seguito di quanto emerso in occasione dell'audizione del 19 settembre 2007;

12. Che, con nota del 9 novembre 2007, la Commissione ha inviato il Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di acquisirne il parere, come prescritto dall'art. 13, lettera *a)*, legge n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000, assegnando a tali organizzazioni il termine del 26 novembre 2007 per l'invio del predetto parere;

13. Che, in data 27 novembre 2007, sono pervenute le osservazioni dell'Assoutenti con le quali è stata segnalata l'opportunità della previsione, nella disciplina in esame, di un obbligo di comunicazione diretta e preventiva verso il cliente da parte dell'avvocato che intende aderire all'astensione;

Considerato:

1. Che la legge n. 146/1990, all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, individua «l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione», come un servizio pubblico essenziale rientrante nel campo di applicazione della legge medesima;

2. Che, successivamente, la legge n. 83/2000 ha espressamente incluso, nell'art. 2 (divenuto art. 2-*bis* della legge n. 146/1990) nel campo di applicazione della normativa in questione, anche le astensioni collettive dalle prestazioni poste in essere dai professionisti;

3. Che il comma 1 del citato art. 2-*bis* della legge n. 146/1990, così come novellata dalla menzionata legge di riforma n. 83/2000 prevede l'obbligo nei casi in esame del «rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili» di cui all'art. 1, ed afferma che la Commissione «promuove l'adozione da parte delle associazioni e degli organismi di rappresentanza» del lavoro autonomo, ivi compreso quello prestato dai professionisti «di codici di autoregolamentazione che «devono in ogni caso prevedere un termine di preavviso non inferiore» a quello, tipico, di dieci giorni, nonché l'indicazione della durata e delle motivazioni dell'astensione collettiva» e debbono altresì «assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1»;

4. Che il codice di autoregolamentazione in esame contiene:

l'indicazione di un preavviso di «almeno dieci giorni» nonché la previsione di precisi obblighi di comunicazione delle astensioni (art. 2, comma 1);

la fissazione del termine per la comunicazione della revoca dell'astensione (art. 2, comma 2);

la determinazione della durata massima nonché la previsione di un intervallo di tempo tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva (art. 2, comma 4);

l'individuazione analitica delle prestazioni indispensabili da garantire durante l'astensione (articoli 4, 5, 6);

5. Che il rilievo formulato da Assoutenti, in quanto relativo al rapporto fiduciario che intercorre tra professionista e cliente, può trovare più adeguata soluzione, nell'ambito delle norme deontologiche che regolano la professione forense e non in sede di regolamentazione generale dell'astensione collettiva;

6. Che pertanto l'insieme delle norme contenute nel codice di autoregolamentazione in ordine ai vari profili dell'esercizio del diritto degli avvocati di astenersi dalle udienze e dall'attività giudiziaria si può ritenere coerente con le regole della legge n. 146/1990 e successive modifiche nonché con gli orientamenti applicativi risultanti dalle delibere della Commissione;

Valuta idoneo

ai sensi dell'art. 13, lettera *a)* della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, il codice di autoregolamentazione in esame in tutte le sue parti;

Dispone

la comunicazione della presente delibera all'Organismo unitario dell'avvocatura italiana, all'Unione nazionale camere civili, all'Unione camere penali italiane, all'Associazione italiana giovani avvocati, all'Associazione nazionale forense, al Ministro della giustizia nonché, ai sensi dell'art. 13, lettera *n)*, della legge n. 146/1990 e successive modifiche, ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone inoltre

la pubblicazione del Codice di autoregolamentazione in esame e della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché l'inserimento sul sito internet della Commissione.

Roma, 13 dicembre 2007

Il presidente: MARTONE

ALLEGATO

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
DELLE ASTENSIONI DALLE UDIENZE DEGLI AVVOCATI
L'ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA (O.U.A.)

E

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIOVANI AVVOCATI (AIGA)
L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE (A.N.F.)
L'UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI (U.N.C.C.)
L'UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE (U.C.P.I.)

congiuntamente sottopongono alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, il presente

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente regolamentazione disciplina le modalità dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati.

Art. 2.

Proclamazione e durata delle astensioni

1. La proclamazione dell'astensione, con l'indicazione della specifica motivazione e della sua durata, deve essere comunicata almeno dieci giorni prima della data dell'astensione al presidente della Corte d'appello e ai dirigenti degli uffici giudiziari civili, penali, amministrativi e tributari interessati, nonché anche quando l'astensione riguardi un singolo distretto o circondario, al Ministro della giustizia, o ad altro Ministro interessato, alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e al Consiglio nazionale forense. L'organismo proclamante assicura la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, in modo da rendere nota l'iniziativa il più tempestivamente possibile. Tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non può intercorrere un periodo superiore a sessanta giorni.

2. La revoca della proclamazione deve essere comunicata agli stessi destinatari di cui al comma precedente almeno cinque giorni prima della data fissata per l'astensione medesima, salva la richiesta da parte della Commissione di garanzia o la sopravvenienza di fatti significativi.

3. Le disposizioni in tema di preavviso e di durata possono non essere rispettate nei soli casi in cui l'astensione è proclamata ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

4. Ciascuna proclamazione deve riguardare un unico periodo di astensione. L'astensione non può superare otto giorni consecutivi con l'esclusione dal computo della domenica e degli altri giorni festivi. Con riferimento a ciascun mese solare non può comunque essere superata la durata di otto giorni anche se si tratta di astensioni aventi ad oggetto questioni e temi diversi. In ogni caso tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni. Tali limitazioni non si applicano nei casi in cui è prevista la proclamazione dell'astensione senza preavviso. Nel caso di più astensioni proclamate in difformità dalla presente norma, la Commissione di garanzia provvederà in via preventiva alla valutazione del prevedibile impatto delle proclamazioni in conflitto.

Art. 3.

Effetti dell'astensione

1. Nel processo civile, penale, amministrativo e tributario la mancata comparizione dell'avvocato all'udienza o all'atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria, affinché sia considerata in adesione all'astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente:

a) dichiarata — personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato — all'inizio dell'udienza o dell'atto di indagine preliminare;

b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltreché agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita.

2. Nel rispetto delle modalità sopra indicate l'astensione costituisce legittimo impedimento anche qualora avvocati del medesimo procedimento non abbiano aderito all'astensione stessa. La presente disposizione si applica a tutti i soggetti del procedimento, ivi compresi i difensori della persona offesa, ancorché non costituita parte civile.

3. Nel caso in cui sia possibile la separazione o lo stralcio per le parti assistite da un legale che non intende aderire alla astensione, questi, conformemente alle regole deontologiche forensi, deve farsi carico di avvisare gli altri colleghi interessati all'udienza o all'atto di indagine preliminare quanto prima, e comunque almeno due giorni prima della data stabilita, ed è tenuto a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa.

4. Il diritto di astensione può essere esercitato in ogni stato e grado del procedimento, sia dal difensore di fiducia che da quello di ufficio.

Art. 4.

Prestazioni indispensabili in materia penale

1. L'astensione non è consentita nella materia penale in riferimento:

a) all'assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all'incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all'art. 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro trecentosessanta giorni, se pendenti in grado di merito, entro centottanta giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro novanta giorni;

b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420-*ter*, comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d'ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.

Art. 5.

Prestazioni indispensabili in materia civile

1. L'astensione non è consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi:

a) a provvedimenti cautelari, provvedimenti sommari di cognizione ai sensi dell'art. 19, decreto legislativo n. 5/2003, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio o nei procedimenti modificativi e all'affidamento o mantenimento di minori;

b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall'art. 28 della legge n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al decreto legislativo n. 165/2001;

c) a controversie per le quali è stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 2, del regio decreto n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;

e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell'esecuzione, alla sospensione o revoca dell'esecutorietà di provvedimenti giudiziali;

f) alla materia elettorale.

Art. 6.

Prestazioni indispensabili nelle altre materie

1. L'astensione non è consentita, in riferimento alla materia amministrativa e tributaria:

a) nei procedimenti cautelari e urgenti;

b) nei procedimenti relativi alla materia elettorale.

Art. 7.

Controllo deontologico

1. Quanto alle violazioni delle disposizioni concernenti la proclamazione e l'attuazione dell'astensione, oltre a quanto previsto dagli articoli 2-*bis* e 4, comma 4, della legge n. 146/1990, così come riformulati dalla legge n. 83/2000, resta ferma anche l'eventuale valutazione dei consigli dell'ordine in sede di esercizio dell'azione disciplinare. Gli stessi ordini professionali vigilano sul rispetto individuale delle regole e modalità di astensione.

Gli organismi forensi si impegnano ad assicurare il coordinamento delle iniziative in caso di questioni applicative concernenti il codice di autoregolamentazione. Le questioni saranno risolte e disciplinate secondo il principio della tutela dei cittadini e della necessità di assoggettare gli stessi al minor disagio possibile nel caso concreto.

07A10962

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 5 dicembre 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Kang Heeyoon, console generale della Repubblica di Corea in Milano.

07A10756

MINISTERO DELL'INTERNO

Trasferimento di sede della Casa di S. Giuseppe delle Salesiane di Don Bosco, in Agliè

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 dicembre 2007, la Casa di S. Giuseppe delle Salesiane di Don Bosco ha trasferito la propria sede da Agliè (Torino), loc. Madonna delle Grazie a Torino.

07A10843

Assunzione di nuova denominazione della Parrocchia S. Eugenio Papa, in Palermo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 dicembre 2007, la Parrocchia S. Eugenio Papa, ha assunto la denominazione di Parrocchia Nostra Signora delle Nazioni in S. Eugenio Papa, con sede in Palermo.

07A10844

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 21 dicembre 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4380
Yen	163,27
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,585274
Corona ceca	26,448
Corona danese	7,4624
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,72360
Fiorino ungherese	254,04
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6968
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,6250
Nuovo leu romeno	3,4965
Corona svedese	9,4453
Corona slovacca	33,599
Franco svizzero	1,6612
Corona islandese	91,73
Corona norvegese	8,0340
Kuna croata	7,3060
Rublo russo	35,5630
Nuova lira turca	1,7172
Dollaro australiano	1,6613
Dollaro canadese	1,4356
Yuan cinese	10,5975
Dollaro di Hong Kong	11,2184

Rupia indonesiana	13556,75
Won sudcoreano	1352,58
Ringgit malese	4,8166
Dollaro neozelandese	1,8786
Peso filippino	59,619
Dollaro di Singapore	2,0935
Baht tailandese	43,620
Rand sudafricano	10,1045

Cambi del giorno 24 dicembre 2007

Dollaro USA	1,4398
Yen	164,25
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,585274
Corona ceca	26,545
Corona danese	7,4612
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,72710
Fiorino ungherese	253,96
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6968
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,6054
Nuovo leu romeno	3,4815
Corona svedese	9,4685
Corona slovacca	33,658
Franco svizzero	1,6629
Corona islandese	91,29
Corona norvegese	7,9918
Kuna croata	7,3126
Rublo russo	35,5900
Nuova lira turca	1,7048
Dollaro australiano	1,6527
Dollaro canadese	1,4217
Yuan cinese	10,5789
Dollaro di Hong Kong	11,2367
Rupia indonesiana	13555,72
Won sudcoreano	1352,91
Ringgit malese	4,8089
Dollaro neozelandese	1,8785
Peso filippino	59,507
Dollaro di Singapore	2,0941
Baht tailandese	43,320
Rand sudafricano	10,0683

Cambi del giorno 27 dicembre 2007

Dollaro USA	1,4516
Yen	166,22
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,585274
Corona ceca	26,608
Corona danese	7,4568
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,72885
Fiorino ungherese	254,02
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6967
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,6080
Nuovo leu romeno	3,5388
Corona svedese	9,4685
Corona slovacca	33,614
Franco svizzero	1,6682
Corona islandese	91,75
Corona norvegese	7,9955
Kuna croata	7,3278
Rublo russo	35,7960
Nuova lira turca	1,7072
Dollaro australiano	1,6624
Dollaro canadese	1,4265
Yuan cinese	10,6221
Dollaro di Hong Kong	11,3219
Rupia indonesiana	13670,44
Won sudcoreano	1365,37
Ringgit malese	4,8396
Dollaro neozelandese	1,8882
Peso filippino	60,205
Dollaro di Singapore	2,1063
Baht tailandese	43,460
Rand sudafricano	9,9752

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Da 08A00068 a 08A00070

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione alla società «Fridocks Magazzini Generali e Frigoriferi S.r.l.», in Pozzolo Formigaro, ad ampliare il proprio magazzino generale.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 2007 la società «Fridocks Magazzini Generali e Frigoriferi S.r.l.», con sede legale in Pozzolo Formigaro (Alessandria), via Fossato n. 19, viene autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale con un corpo di fabbrica comprendente quattro celle frigorifere contrassegnate dai numeri 13, 14, 15, 16, della superficie complessiva di mq 5460 e della cubatura utile di mc 58.968, e il prolungamento della anticella «B», della superficie di mq 1.440 e della cubatura utile di mc 11.232, da destinare al deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

07A10755

Sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa FUNDUS - Fiduciaria per l'investimento azionario S.p.a. in l.c.a., in Torino.

Con decreto del 3 dicembre 2007, il Ministro dello sviluppo economico ha provveduto a nominare, in sostituzione della deceduta dott.ssa Luciana Puglisi, componente del Comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società FUNDUS - Fiduciaria per l'investimento azionario S.p.a. in l.c.a., la dott.ssa Simonetta Moleti, esperta.

07A10836

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Riconoscimento della personalità giuridica e approvazione dello statuto del Consorzio interuniversitario di neuroscienze denominato «Istituto nazionale di neuroscienze», in Torino.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 2007 è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del consorzio interuniversitario di neuroscienze denominato «Istituto nazionale di neuroscienze» con sede in Torino.

07A10838

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paroxetina Ratiopharm»

Estratto provvedimento UPC/R/74/2007 del 3 dicembre 2007

Specialità medicinale: PAROXETINA RATIOPHARM.

Confezioni:

A.I.C. n. 035818018/M - 10 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg;

A.I.C. n. 035818020/M - 12 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg;

A.I.C. n. 035818032/M - 14 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg;

A.I.C. n. 035818044/M - 20 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg;

A.I.C. n. 035818057/M - 21 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg;

A.I.C. n. 035818069/M - 28 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg;

A.I.C. n. 035818071/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg;

A.I.C. n. 035818083/M - 50 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg;

A.I.C. n. 035818095/M - 56 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg;

A.I.C. n. 035818107/M - 58 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg;

A.I.C. n. 035818119/M - 60 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg;

A.I.C. n. 035818121/M - 1998 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg;

A.I.C. n. 035818133/M - 100 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg;

A.I.C. n. 035818145/M - 200 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg;

A.I.C. n. 035818158/M - 250 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg;

A.I.C. n. 035818160/M - 500 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GMBH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0245/001/R/001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Tipo autorizzazione: modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10770

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paroxetina Merck Generics»

Estratto provvedimento UPC/R/75/2007 del 3 dicembre 2007

Specialità Medicinale: PAROXETINA MERCK GENERICS.

Confezioni:

A.I.C. n. 035449014/M - 10 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg;

A.I.C. n. 035449026/M - 12 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg;

A.I.C. n. 035449038/M - 14 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg;

A.I.C. n. 035449040/M - 20 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg;

A.I.C. n. 035449053/M - 28 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg;

A.I.C. n. 035449065/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg;

A.I.C. n. 035449077/M - 50 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg;

A.I.C. n. 035449089/M - 58 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg;

A.I.C. n. 035449091/M - 60 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg;

A.I.C. n. 035449103/M - 98 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg;

A.I.C. n. 035449115/M - 100 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg;

A.I.C. n. 035449127/M - 200 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg;

A.I.C. n. 035449139/M - 250 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg;

A.I.C. n. 035449141/M - 500 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0244/001/R/001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Tipo autorizzazione: modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10771

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Steripet».

Estratto provvedimento UPC/II/ 3371 del 5 dicembre 2007

Specialità medicinale: STERIPET.

Confezioni:

A.I.C. n. 037119017/M - «250MBQ/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro multidose da 10 ml.

Titolare A.I.C.: GE Healthcare S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0814/001/II/014.

Tipo di modifica: modifica sito di produzione.

Modifica apportata: aggiunta sito del sito di produzione alternativo per la sostanza attiva: officina farmaceutica dell'Istituto di Fisiologia Clinica del C.N.R., via Moruzzi, 1 - 56124 Pisa (Italia). Viene inoltre effettuato l'assemblaggio, il QC ed il batch release.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto ad apportare le necessarie modifiche al foglio illustrativo dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10767

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Remodulin».

Estratto provvedimento UPC/II/3372 del 5 dicembre 2007

Specialità medicinale: REMODULIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 037057039/M - «5 mg/ml soluzione per infusione» in flaconcino di vetro da 20 ml;

A.I.C. n. 037057041/M - «10 mg/ml soluzione per infusione» in flaconcino di vetro da 20 ml.

Titolare A.I.C.: United Therapeutics Europe LTD.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0278/003-004/II/005.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aumento del «batch size» del prodotto finito da 5 ml/ml e per il prodotto finito da 10 mg/ml.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10768

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Begrivac».

Estratto provvedimento UPC/II/3373 del 5 dicembre 2007

Specialità medicinale: BEGRIVAC.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Novartis Vaccines and Diagnostics S.R.L.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0125/001/II/042.

Tipo di modifica: aggiunta sito di produzione.

Modifica apportata: aggiunta di un ulteriore sito di produzione per le operazioni di infialamento e di confezionamento: Federa S.A. (Federa NOH) Font Saint-Landry 10 - 1120 Brussels (Neder-Over-Heembeek) - Belgium.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10769

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali

Estratto provvedimento UPC/I/6843 del 7 dicembre 2007

Tipo di modifica: variazioni di tipo I che non comportano modifica stampati.

Le variazioni relative alle procedure citate in allegato devono considerarsi favorevolmente concluse.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO UPC N 6843 DEL 07/12/07

DITTA	MEDICINALE	PROCEDURA EUROPEA
ARROW GENERICS LTD	SIMVASTATINA ARROW	UK/H/0610/002-005/IA/025
BRACCO S.P.A.	ECTIVA	DE/H/0169/001-002/IA/040
DIFA COOPER S.P.A.	ZINDACLIN	UK/H/0503/001/IA/020
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	AMINOSPARE	DE/H/0179/001/IB/030
LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.	VIRUSELECT	DE/H/0343/001/IB/012
LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.	ZECOVIR	DE/H/0342/001/IB/011
LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.	BRIVIRAC	DE/H/0341/001/IB/010
BAYER S.P.A.	ARIANNA	FR/H/0159/001/IB/035
BAYER S.P.A.	YASMINELLE	NL/H/0701/001/IA/011
BAYER S.P.A.	ALIANE	NL/H/0702/001/IA/011
BAYER S.P.A.	YASMINELLE	NL/H/0701/001/IA/012
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	PERGOLIDE TEVA	UK/H/0657/001-003/IB/009
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	TERAZOSINA TEVA	UK/H/0414/001-003/IB/012
ARROW GENERICS LTD	MARXIDE	DK/H/0703/002-003/IA/015
ISTITUTO GENTILI S.P.A.	ALGIX	UK/H/0533/001-003/IB/019
PLIVA PHARMA S.P.A.	CARBOPLATINO PLIVA	UK/H/0879/001/IA/009
NEOPHARMED SPA	RECOXIB	UK/H/0534/001-003/IB/018
MERCK SHARP E DOHME (ITALIA) S.P.A.	ARCOXIA	UK/H/0532/001-003/IB/017
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	KRINUVEN	SE/H/0318/001-002/IB/072
EG S.P.A.	OMEPRAZOLO EG	DE/H/0244/001,003/IA/042
DIMETHAID (UK) LIMITED	PENNSAID	UK/H/0442/001/IA/011
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	MALARONE	UK/H/0558/001/IB/020
ALTANA PHARMA S.P.A.	PANTORC	DE/H/0268/001-003/IA/147
ABBOTT S.P.A.	PANTECTA	DE/H/0270/001-002/IA/147
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.	PEPTAZOL	DE/H/0268/002/IA/147
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	MALARONE	UK/H/0170/001/IB/038
ALMIRALL S.P.A.	PANTOPAN	DE/H/0269/001-002/IA/147
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.	PEPTAZOL	DE/H/0271/001/IA/147
NEOPHARMED SPA	RECOXIB	UK/H/0534/001-004/IA/019
ISTITUTO GENTILI S.P.A.	ALGIX	UK/H/0533/001-004/IA/020
TEVA PHARMACEUTICALS LIMITED	COPAXONE	UK/H/0453/001-002/IA/077
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	CARVEDILOLO TEVA	UK/H/0689/002,004/IA/009
ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A.	LUCEN	SE/H/0251/001-002/IA/055
ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A.	LUCEN	SE/H/0251/001-002/IA/054
ASTRAZENECA S.P.A.	NEXIUM	SE/H/0211/001-002/IA/056
ASTRAZENECA S.P.A.	NEXIUM	SE/H/0211/001-002/IA/057
SIMESA S.P.A.	AXAGON	SE/H/0234/001-002/IA/053
SIMESA S.P.A.	AXAGON	SE/H/0234/001-002/IA/052
BRACCO S.P.A.	ESOPRAL	SE/H/0262/001-002/IA/055
TEVA PHARMACEUTICALS LIMITED	COPAXONE	UK/H/0453/001-002/IA/076
BRACCO S.P.A.	ESOPRAL	SE/H/0262/001-002/IA/054
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	ULTIVA	DE/H/0106/001-003/IA/023
PRODOTTI FORMENTI S.R.L.	CONTRAMAL	DE/H/0108/001-004/IA/024
PANTAFARM SRL	RANITIDINA PANTAFARM	DK/H/0222/001-002/IA/005
SOFAR S.P.A.	AZAFOR	DK/H/0842/001/IA/004
SOFAR S.P.A.	AZAFOR	DK/H/0842/001/IA/003
SOFAR S.P.A.	AZAFOR	DK/H/0842/001/IA/001
SOFAR S.P.A.	AZAFOR	DK/H/0842/001/IA/002
HIKMA FARMACEUTICA LDA	MOXIVUL	FI/H/0400/001/IA/019
SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH	DUODOPA	SE/H/0415/001/IA/017

07A10773

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Muse»

Estratto determinazione UPC n. 6870 del 12 dicembre 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Meda A.B., con sede in c/o Meda AB Box 906, 170 9 Solna Stoccolma, Svezia.

Specialità medicinale: MUSE.

Confezioni:

A.I.C. n. 034376018 - 1 inserto transuretrale 125 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376020 - 3 inserti transuretrali 125 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376032 - 6 inserti transuretrali 125 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376044 - 1 inserto transuretrale 250 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376057 - 3 inserti transuretrali 250 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376069 - 6 inserti transuretrali 250 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376071 - 1 inserto transuretrale 500 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376083 - 3 inserti transuretrali 500 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376095 - 6 inserti transuretrali 500 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376107 - 1 inserto transuretrale 1000 mcg in buste

A.I.C. n. 034376119 - 3 inserti transuretrali 1000 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376121 - 6 inserti transuretrali 1000 mcg in buste.

È ora trasferita alla società: Meda Pharma S.p.a., con sede in viale Brenta, 18, Milano, con codice fiscale 00846530152.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10772

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Prograf»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 221 del 12 dicembre 2007

Società: Astellas Pharma S.p.a.

Ogggetto provvedimento di proroga smaltimento scorte UPC n. 221.

Specialità medicinale: PROGRAF.

Tenendo presente la particolare terapia per la quale la specialità medicinale in oggetto è indicata: profilassi del rigetto dei trapianti di fegato, rene e cuore, trattamento del rigetto resistente al trattamento con altri medicinali immunosoppressivi ed al fine di evitare rotture di stock, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Prograf»:

A.I.C. n. 029485012 - «1 mg capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 029485048 - «5 mg capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 029485051 - «5 mg capsule rigide» 50 capsule;

A.I.C. n. 029485063 - «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 029485075 - «1 mg capsule rigide» 60 capsule;

A.I.C. n. 029485087 - «1 mg capsule rigide» 90 capsule;

A.I.C. n. 029485099 - «0,5 mg capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 029485101 - «0,5 mg capsule rigide» 50 capsule rigide;

A.I.C. n. 029485113 - «0,5 mg capsule rigide» 100 capsule.

Possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 1º gennaio 2008 data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/3212 dell'11 settembre 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 3 ottobre 2007, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10774

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Nuove perimetrazioni del Piano di assetto idrogeologico della Puglia

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di Bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 23 novembre 2007 e riguardano i territori dei comuni di Foggia e Mattinata (Foggia). Il Piano stralcio di assetto idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

07A10752

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Modifica della perimetrazione di un'area a pericolosità geologica in comune di Trissino, località Scorloni

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, delle norme di attuazione del «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione», con decreto segretariale n. 22 in data 5 dicembre 2007 è stata modificata la perimetrazione dell'area a pericolosità geologica n. 0240003900, ubicata in comune di Trissino (VI), in località Scorloni.

La modifica, che costituisce variante al PAI, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avviso del presente decreto sarà altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della regione del Veneto.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla provincia di Vicenza e al comune di Trissino (VI) per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale difesa del suolo), la regione Veneto (Direzione difesa del suolo), la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Direzione centrale ambiente) e la Provincia di Vicenza (Dipartimento ambiente - Ufficio difesa del suolo).

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it

07A10840

Modifica della perimetrazione di aree a pericolosità geologica in comune di Trissino, località Schenati

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, delle norme di attuazione del «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione», con decreto segretariale n. 21 in data 5 dicembre 2007 è stata modificata la perimetrazione dell'area a pericolosità geologica n. 0240002700, ubicata in comune di Trissino (VI), località Schenati.

La modifica, che costituisce variante al PAI, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avviso del presente decreto sarà altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della regione del Veneto.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla provincia di Vicenza e al comune di Trissino (VI) per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'Autorità di bacino dei fiumi lsonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale difesa del suolo), la regione Veneto (Direzione difesa del suolo), la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Direzione centrale ambiente) e la Provincia di Vicenza (Dipartimento ambiente - Ufficio difesa del suolo).

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it

07A10841

Modifica della perimetrazione di aree a pericolosità geologica in comune di Alleghe

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, delle norme di attuazione del «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave», con decreto segretariale n. 20 in data 5 dicembre 2007 è stata modificata la perimetrazione delle aree a pericolosità geologica n. P025003010 e P025003012, ubicate in comune di Alleghe (BL), in località «I Tuffi».

La modifica, che costituisce variante al PAI, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avviso del presente decreto sarà altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della regione del Veneto.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla provincia di Belluno e al comune di Alleghe (BL) per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale difesa del suolo), la regione Veneto (Direzione difesa del suolo), la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Direzione centrale ambiente) e la provincia di Belluno.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it

07A10842

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Nuova S.G. 2000 soc. coop. a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 3026 del 14 dicembre 2007 la Giunta regionale ha nominato il dott. Emilio Ressani, con studio in Trieste, via Pierluigi da Palestrina n. 3, liquidatore della cooperativa «Nuova S.G. 2000 soc. coop. a r.l.», in liquidazione con sede in Trieste, in sostituzione del rag. Ferdinando Petruzzi.

07A10965

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «CO.SE. MAR. - Cooperativa Servizi Marittimi a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 3125 del 14 dicembre 2007 la Giunta regionale ha nominato la rag. Caterina Cavalcante, con studio in Trieste, viaFabio Severo n. 13, liquidatore della cooperativa «CO.SE.MAR. - Cooperativa Servizi Marittimi a r.l.» in liquidazione con sede in Trieste, in sostituzione del dott. Paolo Cecchi.

07A10968

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «T.S.M.I. - Trieste Servizi e Manutenzioni Industriali - Società Cooperativa», in Trieste.

Con deliberazione n. 3127 del 14 dicembre 2007 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile, della cooperativa «T.S.M.I. - Trieste Servizi e Manutenzioni Industriali - Società Cooperativa» con sede in Trieste, costituita addì 5 aprile 1994, per rogito notaio dott. Giuliano Chersi di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore l'avv. Antonio Corubolo, con studio in Trieste, via Coroneo n. 16.

07A10966

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.O.A.P.I. - Cooperativa Organizzazione Assistenza Progetti Integrati - Soc. coop.», in San Pietro al Natisone.

Con deliberazione n. 3126 del 14 dicembre 2007 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile, della cooperativa «C.O.A.P.I. - Cooperativa Organizzazione Assistenza Progetti Integrati - Soc. Coop.» con sede in San Pietro al Natisone, costituita addì 21 dicembre 1985, per rogito notaio dott. Giovanni Rubini di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Variola, con studio in Udine, via De Rubeis n. 19.

07A10967

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MANTOVA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2005, n. 150, si rende noto che la ditta «Laboratorio Artigiano Argent'Oro di Oliani Chiara» con sede in Ostiglia (Mantova) in via Ghinosi n. 6/a, assegnataria del marchio n. «51MN», ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14, decreto legislativo n. 251/1999.

Il punzone in dotazione è stato riconsegnato alla Camera di commercio di Mantova.

07A10823

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che, con determinazione n. 135/3 di data 3 dicembre 2007 assunta dal dirigente dell'area 3 anagrafe economica della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, la sottoindicata ditta, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi a fianco indicato, è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, avendo cessato la propria attività: Heinz Christian, piazza Ciresa n. 4 - Carano (Trento) - marchio n. 92TN.

Il punzone in dotazione alla predetta ditta è stato ritirato e deformato a cura del servizio metrico.

07A10822

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che le imprese sottoindicate, già assegnatarie dei marchi di identificazione indicati a fianco, sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione della Camera di commercio di Viterbo, per cesssazione dell'attività di fabbricazione.

Denominazione	Sede	Marchio
Tuttoro di Panicali Marco & C. S.n.c.	Viterbo - Via Saffi, 112	VT 93
Prestige Argenti S.n.c. di Pavi-glianiti Tiziana & C..	Soriano nel Cimino - Via Madonna di Loreto, 40	VT 77

Le suddette imprese hanno provveduto alla restituzione di tutti i punzoni in dotazione che sono stati debitamente deformati.

07A10754

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino del cognome in forma originaria

Su domanda del sig. Riccardo Rossini, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Rothenaisler» è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. 1.13/2 - M_ITPR_TSUTG00417172007 di data 21 novembre 2007, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/8476 di data 28 luglio 1930 della prefettura di Trieste, con il quale il cognome del sig. Umberto Rothenaisler, nato il 13 agosto 1898 a Lissa (Dalmazia), bisnonno del richiedente, è stato ridotto nella forma italiana di «Rossini».

Per l'effetto, il cognome del sig. Riccardo Rossini nipote di Umberto (Emilio), nato il 2 settembre 1968 a Trieste, residente a Trieste, in via del Donatello n. 7, è ripristinato nella forma originaria di «Rothenaisler».

07A10824

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2008-GU1-3) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00